

# **COSTITUZIONI GENERALI**

**DELL'ORDINE DELLE SORELLE POVERE  
DI SANTA CHIARA**

## CAPITOLO I

### L'ORDINE DELLE MONACHE DI SANTA CHIARA

#### Titolo I

##### *La natura del nostro Ordine*

*Art. 1* — Il nostro Ordine ha avuto origine dall'ispirazione suggerita dal Signore al beato Francesco d'Assisi, di vivere nella Chiesa secondo la forma del santo Vangelo. La santa Madre Chiara, pianticella del medesimo Padre Francesco<sup>1</sup>, resa partecipe di questa vocazione, ce la trasmise. La nostra famiglia, dunque, che a ragione viene chiamata «Ordine di santa Chiara», o anche «Ordine delle Sorelle Povere» e costituisce il Secondo Ordine francescano, dedita a vita integralmente contemplativa, professa l'osservanza del Vangelo secondo la Regola confermata rispettivamente da Innocenze IV o da Urbano IV.

*Art. 2* — Il Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, nel quale la Regola affonda le sue radici, è il lieto annuncio del mistero della salvezza<sup>2</sup>: la rivelazione di Dio trino e uno, nel mistero di Cristo, Verbo incarnato, alla cui immagine<sup>3</sup> siamo chiamati a diventare conformi<sup>4</sup>. Di Lui, principio e compimento di tutta l'opera creatrice e redentrice<sup>5</sup>, rende testimonianza lo Spirito nelle Scritture, sia dell'Antico come del Nuovo Testamento. Per questa ragione, l'intera forma della nostra vita deve essere ordinata a questo: «ad osservare in perpetuo il santo Vangelo, come abbiamo fermamente promesso»<sup>6</sup>, nello spirito della prima beatitudine della Vergine Madre Maria<sup>7</sup> e di tutti i risorti<sup>8</sup>.

*Art. 3* — § 1. Ora, la vita «secondo la perfezione del santo Vangelo»<sup>9</sup>, che costituisce l'indole specifica del nostro Ordine, è per Francesco e per Chiara la persona stessa di Gesù Cristo, che ci ha chiamato e ci ha dato il mandato di vivere in sua memoria<sup>10</sup>.

Egli, che ha spogliato se stesso fattosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce<sup>11</sup>, passato da questo mondo al Padre<sup>12</sup> ci ha donato la pienezza dello Spirito e ci presenterà alla fine dei tempi come Regno al Padre suo<sup>13</sup>, affinché Dio sia tutto in tutti<sup>14</sup>.

§ 2. L'esperienza di Gesù Cristo, che vive in noi come speranza della gloria<sup>15</sup> ed è la fonte e il vertice della perfezione evangelica, si realizza per noi che passiamo per il mondo come pellegrini e forestieri<sup>16</sup>, in una «forma di santa unità e di altissima povertà», per la quale, «seguendo le orme dello stesso Cristo e della sua santissima Madre», scegliamo di «vivere corporalmente rinchiuse, per dedicarci al Signore con animo libero».<sup>17</sup>

*Art. 4* — § 1. L'esperienza contemplativa di Francesco e di Chiara nasce dallo stupore di fronte all'inaudita scoperta dell'amore preveniente e gratuito di Dio, fatto carne nel Cristo Gesù, che si è fatto povero perché

<sup>1</sup> Reg S Ch 1,3: FF 2751; Test S Ch 49: FF 2842; Ben S Ch 6: FF 2855.

<sup>2</sup> Ef 1,3-14; Rm 16,25.26; Col 1,26.27; Eb 10,20.

<sup>3</sup> 1 Cor 15,49; Col 3,10; Fil 3,21; 2 Cor 3,18.

<sup>4</sup> Rm 8,29; cfr. Amm 5,1-8: FF 153-154; Reg n. boll. 23,3: FF 63.

<sup>5</sup> Col 1,17.18; 2,9.10; Ef 1,7-10; 1,22.23; Ap 1,8.

<sup>6</sup> Reg S Ch 12,13: FF 2820.

<sup>7</sup> Lc 1,45.

<sup>8</sup> Gv 20,29; 1,51.

<sup>9</sup> Reg S Ch 6,3: FF 2788; 12,13: FF 2820.

<sup>10</sup> Cfr i quaranta giorni dopo la risurrezione: Gv 21; Ap 19,11-13; At 2,37 ss.

<sup>11</sup> Fil 2,8.

<sup>12</sup> Gv 13,1.

<sup>13</sup> Ap 3,5; 5,9.10; 21,9 ss.

<sup>14</sup> 1 Cor 15,28.

<sup>15</sup> Col 1,27.

<sup>16</sup> Reg boll 6,3: FF 90; Reg S Ch 8,2: FF 2795; Legg magg 7,9: FF 1129; L.G. 48.

<sup>17</sup> Reg S Ch Prol 5.13: FF 2745. 2748.

noi diventassimo ricchi<sup>18</sup>. Nell'umile e gioiosa riconoscenza per l'immensità di un tale dono, essi si sono aperti all'azione dello Spirito del Signore, che ha fatto dei loro cuori una dimora e una tenda del Dio trino<sup>19</sup>. Effondendo ogni energia della mente e del cuore, ogni affetto e volontà nel lasciarsi amare, sono stati fatti, come Maria, umile accoglienza del Figlio di Dio e sua radiosa Presenza<sup>20</sup>, divenendo così, come lei, in forza dello stesso Spirito, «sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo»<sup>21</sup>.

§ 2. Mentre il beato Francesco, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, visse in sé la dimensione contemplativa e apostolica della vita evangelica<sup>22</sup>, Chiara e le sue Sorelle, radicando la Parola nel cuore e il cuore in Dio<sup>23</sup>, scelsero come loro tipo particolare di vita, di testimoniare Cristo che contempla sul monte<sup>24</sup>, solo di fronte al Padre nel mistero della sua divina compiacenza<sup>25</sup>.

*Art. 5* — Lo stesso Spirito Santo, rendendo Chiara «sua sposa»<sup>26</sup>, «impronta della Madre di Dio»<sup>27</sup>, la introdusse in Cristo Gesù nella comunione del Padre. Chiara, ricevuta per la sua santa operazione, «la grazia di fare penitenza»<sup>28</sup>, viene purificata da ogni forma di possesso e liberata da ogni volontà propria. L'«ardente desiderio del Crocifisso povero»<sup>29</sup>, «Re della gloria»<sup>30</sup>, la fa passare di luce in luce nella conoscenza del Padre e nella comunione d'amore della Trinità<sup>31</sup>.

*Art. 6* — Nella nostra contemplazione non separiamo, poi, da Cristo la «Regina santissima, Signora santa, Madre di Dio, Maria»<sup>32</sup>, che porta in sé la vita come chiaro mattino dell'umana speranza<sup>33</sup> e la custodisce, piena di grazia<sup>34</sup>. Fu lei, infatti, che rese Gesù nostro fratello<sup>35</sup> e partecipò al suo mistero, fatta «sua veste»<sup>36</sup>, ottenendo a Francesco e a Chiara di concepire e partorire il Vangelo<sup>37</sup>.

«Come Maria portò Cristo materialmente nel suo grembo, così anche noi, seguendo i suoi passi, specialmente nell'umiltà e nella povertà, lo porteremo spiritualmente in un corpo casto e verginale e conterremo in noi Colui dal quale tutto l'universo è contenuto»<sup>38</sup>.

Le Sorelle si sforzino di conformarsi sempre più a Maria che, risplendendo come modello di virtù, le guida a contemplare l'opera somma di Dio, il mistero dell'Incarnazione<sup>39</sup>.

*Art. 7* — § 1. Veramente «soltanto nel mistero del Verbo Incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo»<sup>40</sup>. Da sempre Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza in Cristo, Verbo Incarnato, lo chiama alla sua comunione d'amore, come figlio<sup>41</sup>. Dopo il peccato, l'uomo non ha perso questo desiderio innato di contemplare il volto di Dio, «aderendo a Lui con la mente e con il cuore»<sup>42</sup>.

---

<sup>18</sup> 2 Cor 8,9.

<sup>19</sup> Gv 14,23; Lett fed 9,48 ss: FF 200; Lett 3 B Agn 21-23: FF 2892.

<sup>20</sup> Lc 1,26-38; Proc can S Ch 2,17; 4,4; 6,3.

<sup>21</sup> Mt 12,50; Le 8,21; 11,27.28; Lett fed 9,50: FF 200.

<sup>22</sup> Amm 21: FF 55; Lett Cap Gen 9-12: FF 216.

<sup>23</sup> Lc 8,15; Lett Cap Gen 6,51-53: FF 227.

<sup>24</sup> L.G. 46; Mt 14,13.23; Mc 1,35; 6,31-32.46; Lc 6,12; 9,18.28; Gv 6; 15.

<sup>25</sup> Mt 17,5; 3,17; Sai 109,3; Sal 139,14.

<sup>26</sup> Os 2,19.20; Is 62,4.5; Lett fed 9,51: FF 200; Reg S Ch 6,3: FF 2788.

<sup>27</sup> Legg S Ch. Prol: FF 3153; Proc can S Ch: FF 3115.

<sup>28</sup> Reg S Ch 6,1: FF 2787; Test S Ch 24: FF 2831.

<sup>29</sup> Lett 1 B Agn 13: FF 2863.

<sup>30</sup> Proc can S Ch 4,19: FF 3017; Is 6,5.

<sup>31</sup> 2 Cor 3,18; 4,4; Fil 3,20.21.

<sup>32</sup> Sal BV 1.2: FF 259.

<sup>33</sup> L.G. 68.

<sup>34</sup> Lc 1,28.

<sup>35</sup> 2 Cel 198: FF 786.

<sup>36</sup> Sal BV 5: FF 259.

<sup>37</sup> Legg magg 3,1: FF 1051.

<sup>38</sup> Lett 3 B Agn 24.25: FF 2893.

<sup>39</sup> Cfr L.G. 63; 65.

<sup>40</sup> G.S. 22; Ef 2,14.15; Ap 5,9.10.

<sup>41</sup> Rm 8,14-17; Gal 3,26; 1 Gv 3,1.2; Ap 3,20.

<sup>42</sup> P.C. 5.

§ 2. Scoperto il tesoro evangelico, Francesco «esultando nello Spirito di Dio, esclama: 'Questo voglio, questo chiedo, questo desidero ardentemente fare con tutto il cuore!'»<sup>43</sup> e «con desiderio ardente ricerca ovunque il Diletto»<sup>44</sup>.

§ 3. Per questa stessa via, Chiara, «contemplando Cristo, si trasforma interamente nell'immagine della sua divinità»<sup>45</sup> ed indica anche a noi questa via, «gridando con tutto l'ardore del desiderio e dell'amore: Attirami, o celeste Sposo! Dietro a te correremo, attratte dalla dolcezza del tuo profumo. Correrò senza stancarmi mai, finché tu mi introduca nella tua cella inebriante»<sup>46</sup>.

*Art. 8* — A imitazione di Francesco, che «contemplava in tutte le creature la sapienza, la potenza e la bontà del creatore»<sup>47</sup> e a imitazione di Chiara, che invitava le Sorelle a laudare Dio, quando vedessero gli alberi belli, fioriti e fronduti e similmente gli uomini e le altre creature»<sup>48</sup>, così anche noi cerchiamo di «trarre da ogni cosa incitamento ad amare Dio, esultando per le opere delle sue mani, e attraverso ogni piacevole immagine, risaliamo a Lui, che è Causa e Ragione per cui tutto vive. Nelle cose belle, contempliamo Colui che è Bellezza e seguendo le orme impresse nelle creature, sappiamo vedere ovunque e in tutto l'Amato»<sup>49</sup>.

*Art. 9* — § 1. Seguendo Gesù Cristo, via, verità e vita<sup>50</sup>, Francesco e Chiara, «contenti di possedere Dio solo»<sup>51</sup>, nulla desiderarono, nulla vollero, in nulla trovarono piacere e diletto «se non nel Creatore e Redentore e Salvatore nostro, solo vero Dio, che è pienezza di bene, ogni bene, tutto il bene, il vero e sommo bene»<sup>52</sup>.

§ 2. L'espropriazione, che lo Spirito opera nel cammino verso la comunione con Dio e con i fratelli, ripete la kenosi di Cristo<sup>53</sup>. È questa l'altissima povertà, che non nasce da una volontà di rinuncia, ma è risposta d'amore all'Amore di Dio<sup>54</sup> che nulla volle tenere per sé solo, ma si è dato tutto a noi<sup>55</sup>.

§ 3. Ancora, la povertà francescana, che va oltre la rinuncia ai beni terreni, è l'atteggiamento di piena fiducia dei figli, che si abbandonano nelle mani del Padre<sup>56</sup>.

*Art. 10* — § 1. La stessa comunione di vita, che ci fa uno col Padre nel Figlio «che ha assunto la carne della nostra fragile umanità»<sup>57</sup>, ci lega, come corpo unico, con i fratelli, che non da sangue, ne da volontà di carne, ne da volontà di uomo, ma da Dio sono nati<sup>58</sup>.

§ 2. E lo Spirito, infatti, che genera, alimenta e vivifica la fraternità<sup>59</sup>, che è elemento essenziale della nostra forma di vita di Sorelle Povere<sup>60</sup>.

§ 3. E «amandoci, dunque, a vicenda nell'amore di Cristo»<sup>61</sup> e «conservando reciprocamente l'unità della scambievolmente carità, che è il vincolo della perfezione»<sup>62</sup>, ripetiamo l'esperienza della primitiva fraternità

---

<sup>43</sup> 1 Cel 22: FF 356. Legg magg 10,1;

<sup>44</sup> Legg magg 10,1; FF 1176 (Dan 9,23; 10,11.19: «vir desideriorum»; Le 22,15: «desiderio desideravi»).

<sup>45</sup> 2 Cor 3,18; 4,6; Lett 3 B Agn 13: FF 2888.

<sup>46</sup> Ct 1,3; 2,4; Lett 4 B Agn 29-31: FF 2906.

<sup>47</sup> 1 Cel 80-81: FF 458.461.

<sup>48</sup> Proc can S Ch 14,9: FF 3122.

<sup>49</sup> Legg magg 9,1: FF 1162; 2 Cel 165: FF 750.

<sup>50</sup> Gv 14,6; Amm 1: FF 141; Reg n. boll 22,42: FF 61; Test S Ch 5: FF 2824.

<sup>51</sup> Legg per 67: FF 1617; Sp perf 26: FF 1710-1711.

<sup>52</sup> Reg n. boll 23,27: FF 70.

<sup>53</sup> Fil 2,5-11; Test S Ch 45: FF 2841.

<sup>54</sup> Reg n. boll 23,23 ss: FF 69 ss.

<sup>55</sup> Lett Cap Gen 37: FF 221.

<sup>56</sup> Lc 12,22-32.

<sup>57</sup> Lett fed 1,4: FF 181.

<sup>58</sup> Gv 1,13.

<sup>59</sup> 1 Cor 8,2; 12,6.13.

<sup>60</sup> Test S Ch 59: FF 2847; Reg S Ch Prol 5.16: FF 2745.2749; Reg S Ch 10,7: FF 2810.

<sup>61</sup> Test S Ch 59: FF 2847.

<sup>62</sup> Reg S Ch 10,7: FF 2810.

francescana, dove tutti «si amavano a vicenda con amore profondo e si servivano, procurandosi l'un l'altro il nutrimento con l'amore e la tenerezza di una madre verso il proprio figlio»<sup>63</sup>.

§ 4. In questo modo ci presentiamo al mondo come discepoli di Cristo e lietamente camminiamo come un « popolo adunato nell'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo <sup>64</sup> verso la comunione della beatitudine senza fine<sup>65</sup>.

*Art. 11* — § 1. Nel mistero di Maria, la clausura è la nostra scelta ecclesiale di vivere nascoste con Cristo in Dio<sup>66</sup>, a cui interamente ci dedichiamo nella totalità dell'amore<sup>67</sup>.

§ 2. In Chiara la clausura è anche una dimensione dell'altissima povertà, che la limita anche nello spazio, tra le mura di San Damiano<sup>68</sup>. Essa costituisce un vero e proprio modo di vivere ed esprimere il mistero pasquale di Cristo e della Chiesa<sup>69</sup>. Rinchiudendosi in clausura nel raccoglimento dell'essere, le Sorelle esprimono più perfettamente e in maniera più tipica l'elemento essenziale della vita cristiana in quanto tale.

*Art. 12* — § 1. Contemplando continuamente il volto di Cristo, Chiara scopre nella bellezza delle creature e in ogni evento, nelle cose come negli uomini<sup>70</sup>, la tenerezza del Padre santo e giusto e vive in un continuo rendimento di grazie: «Tu sii benedetto, Signore, lo quale me hai creata!»<sup>71</sup>.

§ 2. Questa dimensione, che trova la sua espressione più piena nella celebrazione del mistero eucaristico, conduce Chiara nel cuore della Chiesa, che incessantemente canta l'inno di grazie al Padre, per Cristo nello Spirito Santo<sup>72</sup> e la rinnova continuamente nella pura Fonte della vita.

§ 3. E con tutta la loro vita, allora, che le Sorelle Povere divengono « sostegno delle membra deboli e vacillanti del Corpo del Signore »<sup>73</sup>, accogliendo in sé la lode del cosmo e introducendolo nella festa del Regno che viene<sup>74</sup>.

## **T i t o l o II**

### ***Le nostre leggi***

*Art. 13* — Con le sue leggi l'Ordine è un aiuto stabile ed efficace alle Sorelle, perché siano fedeli alla loro vocazione. Con esse, infatti, offre « i sussidi per una condotta più stabile e forte, di una dottrina sicura per il conseguimento della perfezione, della comunione fraterna nella milizia di Cristo, di una libertà fortificata dalla obbedienza, così che possano adempiere con sicurezza e custodire con fedeltà la loro professione religiosa, e progredire gioiose di spirito nella via della carità»<sup>75</sup>.

*Art. 14* — Secondo la dottrina della Chiesa, la prima e fondamentale norma di qualsiasi professione religiosa è di seguire e imitare la vita del Signore nostro Gesù Cristo, come ci è presentata nel Vangelo<sup>76</sup>. Su questa

---

<sup>63</sup> Anon per 25: FF 1516.

<sup>64</sup> L.G. 4.

<sup>65</sup> Ap 22,12; Is 33,17.20 ss.

<sup>66</sup> Col 3,3.

<sup>67</sup> P.C. 7.

<sup>68</sup> Test S Ch 30: FF 2834; Legg S Ch 10: FF 3174-3176; Boll can S Ch 4.5: FF 3284-3285.

<sup>69</sup> V.S. I.

<sup>70</sup> Proc can S Ch 14,9: FF 3112.

<sup>71</sup> Proc can S Ch 3,20: FF 2986.

<sup>72</sup> Col 3,16.

<sup>73</sup> Lett 3 B Agn 8: FF 2886.

<sup>74</sup> Ap 22,17-20.

<sup>75</sup> Cfr L.G. 43.

<sup>76</sup> P.C. 2a.

norma si fondano la Regola — sia quella della stessa santa Chiara, come quella di Papa Urbano IV — e le presenti Costituzioni: esse insieme costituiscono le leggi fondamentali dell'Ordine.

*Art. 15 — § 1.* Possiamo giustamente riferire alla nostra Regola ciò che il beato Padre Francesco affermava della Regola dei Frati Minori, chiamandola «libro di vita, speranza di salvezza, sostanza del Vangelo, via di perfezione, chiave del Paradiso, patto di eterna alleanza»<sup>77</sup>.

§ 2. Come il Signore diede a san Francesco e a santa Chiara di dire e scrivere semplicemente e puramente la Regola, così dobbiamo anche noi intenderla semplicemente e puramente e metterla in pratica sino alla fine con opere sante<sup>78</sup>. Ricordiamoci sempre che — per nostra libera volontà, obbedendo per una spinta interiore alla divina ispirazione — l'abbiamo professata di fronte al Signore, alla Chiesa, all'Ordine, e che perciò ci siamo assunte un serio obbligo in coscienza di osservarla sostanzialmente.

§ 3. Tutti gli elementi della Regola si devono intendere e mettere in pratica secondo il pensiero di san Francesco e di santa Chiara, come sono intesi e interpretati dalla Chiesa, e come vengono proposti e dichiarati in queste Costituzioni.

*Art. 16 — § 1.* Le Costituzioni Generali rivestono primaria importanza, in quanto esprimono in modo autentico la nostra spiritualità e sono mezzo per favorire l'unità degli spiriti nei monasteri sparsi per tutto il mondo, «in modo che l'identità della vita e la conformità delle usanze unisca e congiunga con il vincolo della carità le Sorelle separate dalla distanza dei luoghi»<sup>79</sup>.

Queste medesime Costituzioni offrono inoltre le norme per ordinare ovunque la vita di tutte le Sorelle secondo la Regola.

§ 2. Le leggi che sono contenute in queste Costituzioni di per sé non obbligano sotto pena di colpa grave, a meno che la gravità di obbligazione non derivi da altro titolo. Tuttavia, dato che la perfezione evangelica secondo il modo proprio dell'Ordine non può essere raggiunta senza la loro osservanza, le Sorelle si studino di conoscerle e di metterle in pratica con la massima cura<sup>80</sup>.

*Art. 17 —* Poiché le leggi promulgate tramite queste Costituzioni sono alquanto generali, occorre che vengano redatti degli Statuti particolari secondo la diversa condizione delle nazioni, delle federazioni e dei monasteri; essi devono essere approvati dall'autorità competente, cioè dal Capitolo Conventuale, osservato quanto è da osservarsi.

*Art. 18 — § 1.* Tutte le Sorelle abbiano la debita conoscenza delle nostre leggi o l'acquistino; ne trattino spesso in opportune istruzioni e parlandone fraternamente nei Capitoli, per meglio osservarle secondo Dio tanto singolarmente quanto comunitariamente.

§ 2. Le medesime leggi, soprattutto la Regola e le Costituzioni, siano lette pubblicamente almeno una volta all'anno, in giorni o tempi stabiliti, da determinarsi negli Statuti particolari.

§ 3. Si promuova un'analoga conoscenza, almeno con pubblica lettura o istruzioni familiari, dei documenti della Santa Sede, soprattutto di quelli che riguardano la nostra vita, o che comunque ci possono essere di giovamento.

*Art. 19 —* L'interpretazione autentica della Regola è riservata unicamente alla Santa Sede; ugualmente l'interpretazione delle Costituzioni Generali, a meno che dalla stessa Santa Sede non sia stabilito

---

<sup>77</sup> 2 Cel 208: FF 797.

<sup>78</sup> Test S Fr 47: FF 130; Test S Ch 74-78: FF 2851-2852.

<sup>79</sup> Gregorio IX, Bolla « Cumi a Nobis », 14 (in I. OMAECHEVARRIA, *Escritos de Santa Giara y Documentos contemporaneos*, Madrid, II ed 1982, 228).

<sup>80</sup> Cfr can. 598,2.

diversamente. Invece gli Statuti particolari vengono interpretati dalla medesima autorità che li ha approvati.

*Art. 20* — § 1. Solo la Santa Sede può concedere dispensa in materia che riguardi la sostanza della vita religiosa e, se non è stabilito diversamente, essa sola può dispensare dalle leggi costitutive dell'Ordine, vale a dire da quelle che riguardano il governo.

§ 2. L'Abbadessa, invece, per giusta causa e in casi particolari, può dispensare dalle leggi disciplinari dell'Ordine, salvo quelle espressamente eccettuate.

§ 3. Per dispensare l'intera comunità dalle medesime leggi disciplinari, l'Abbadessa senta il Discretorio, se si tratta di dispensare caso per caso; se si tratta invece di un periodo prolungato, occorre il consenso del Capitolo Conventuale.

*Art. 21* — § 1. La vera fedeltà non si limita all'osservanza delle leggi. E una vita: si rinnova sempre ed esige una continua conversione. Accogliamo dunque l'invito della Chiesa a promuovere con sollecitudine il necessario permanente rinnovamento<sup>81</sup>.

§ 2. « La nostra vita, per rinnovarsi, deve adattare le sue forme accidentali ad alcuni cambiamenti, non per abbandonare la sua vera identità, ma piuttosto per confermarsi nella vitalità che le è propria »<sup>82</sup>, tenendo conto della nostra natura contemplativa, secondo la dottrina della Chiesa e lo spirito dell'Ordine.

§ 3. Nei monasteri si parli di questo continuo rinnovamento nel dialogo fraterno, sia nei Capitoli Conventuali come nelle Riunioni di famiglia o nei Capitoli di Revisione di vita.

§ 4. Ricordiamo tutte, d'altronde, che «l'auspicato rinnovamento, più che nel moltiplicare le leggi, è da riporsi in una più fedele osservanza della Regola e delle Costituzioni» e che la dimensione contemplativa è il vero segreto del rinnovamento di qualunque vita religiosa. Cosa tanto più vera per noi<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Cfr E.S. 2,19.

<sup>82</sup> E.T. 51.

<sup>83</sup> P.C. 4d; cfr 7,16.

## CAPITOLO II

### *La professione nell'Ordine*

*Art. 22* — § 1. La professione religiosa «ha le sue profonde radici nella consacrazione battesimale», e per essa le Sorelle, più pienamente incorporate a Cristo, si donano «totalmente a Dio sommamente amato»<sup>84</sup>. Giustamente il Serafico Padre si rivolge loro così: « Per divina ispirazione vi siete rese figlie e ancelle dell'altissimo sommo Re, il Padre celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo, scegliendo di vivere secondo la perfezione del santo Vangelo»<sup>85</sup>.

§ 2. Nello stesso tempo, però, poiché la professione religiosa congiunge le Sorelle «in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero, la loro vita spirituale deve essere consacrata al bene di tutta la Chiesa»<sup>86</sup>.

*Art. 23* — Le Sorelle, che emettono legittimamente la professione, sono consacrate a Dio mediante il ministero della Chiesa, e promettono di osservare il santo Vangelo, «vivendo in obbedienza, senza alcunché di proprio e in castità», in clausura<sup>87</sup>, secondo la Regola e queste Costituzioni, e vengono incorporate all'Ordine « con diritti e doveri definiti giuridicamente»<sup>88</sup>. Devono evitare quindi qualunque cosa possa loro impedire di «tener fede ai loro voti all'Altissimo con quella perfezione alla quale le ha chiamate lo Spirito del Signore»<sup>89</sup>.

*Art. 24* — § 1. La professione temporanea avrà la sua piena fioritura nella professione solenne o perpetua. «La consacrazione infatti sarà tanto più perfetta, quanto più solidi e stabili sono i vincoli con i quali è rappresentato Cristo indissolubilmente unito alla Chiesa sua Sposa»<sup>90</sup>.

§ 2. Con la professione perpetua dei voti sia solenni che semplici, le Sorelle si incorporano definitivamente all'Ordine<sup>91</sup>.

## TITOLO I

### *La castità per il regno dei deli*

*Art. 25* — § 1. La castità consacrata è «testimonianza dell'amore sponsale per il Redentore stesso»<sup>92</sup>. In questo modo le Sorelle «sono davanti a tutti i fedeli un richiamo di quel mirabile connubio operato da Dio e che si manifesterà pienamente nel secolo futuro, per cui la Chiesa ha Cristo come unico suo Sposo»<sup>93</sup>.

§ 2. «Dio Padre, cui vi siete offerte come serve, vi ha adottate amorosamente come figlie e vi ha sposate, con la grazia dello Spirito Santo, al suo Figlio unigenito, il Signore Gesù Cristo»<sup>94</sup>, così che «infiammate dal fuoco del divino amore, doniate interamente il vostro cuore a Colui che sulla croce ha offerto il suo per noi a Dio Padre»<sup>95</sup>.

---

<sup>84</sup> L.G. 44a; cfr P.C. 5.

<sup>85</sup> Reg S Ch 6,3: FF 2788.

<sup>86</sup> L.G. 44b; cfr P.C. 2c.

<sup>87</sup> Reg S Ch 1,2: FF 2750; Reg Urb 1 e 3.

<sup>88</sup> Cfr can. 654.

<sup>89</sup> Lett 2 B Agn 14: FF 2876.

<sup>90</sup> Cfr L.G. 44a.

<sup>91</sup> Cfr can. 1192,2.

<sup>92</sup> R.D. 11.

<sup>93</sup> P.C. 12a; can. 607,1.

<sup>94</sup> Gregorio IX, Lett « *Monialibus inclusis S. Damiani Assisii* » (in *Escritos* ed. cit. 354).

<sup>95</sup> S. Bonaventura, Lett « *Monialibus monasterii S. Clarae de Assisio* » (in *Escritos* ed. cit. 368).



*Art. 26* — Le Sorelle, quindi, partecipano spiritualmente al mistero della verginità di Cristo e della sua santissima Madre. Per questo santa Chiara esorta con ardore le sue figlie, ad una ad una: «Ama con tutto il tuo essere Colui che per amore tuo tutto si è donato, Colui la cui bellezza è stupore al sole e alla luna, i cui premi sono di un pregio e di una grandezza infiniti; voglio dire quel Figlio dell'Altissimo, che la Vergine ha partorito senza cessare d'essere vergine. Stringiti alla sua dolcissima Madre, che diede alla luce un Figlio tale che i cieli non potevano contenere!»<sup>96</sup>.

*Art. 27* — La castità consacrata, mentre libera il cuore delle Sorelle rendendolo capace di un amore assoluto e universale, alimenta la carità fraterna e ne diviene un segno; e perciò stringe più intimamente l'una all'altra le Sorelle in una fraternità spirituale. A sua volta poi la castità viene osservata più sicuramente quando la carità fraterna regna di fatto nella vita comune<sup>97</sup>.

*Art. 28* — § 1. Giova tuttavia riconoscere che abbiamo questo tesoro entro vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi<sup>98</sup>. E Cristo stesso a custodire la nostra verginità «sempre immacolata ed intatta»<sup>99</sup>.

§ 2. Ma, da parte nostra, sforziamoci di perseverare sino alla fine in questo santo proposito: «Vegliate, tenendo desto il vostro amore, fervorose nello spirito di devozione, affinché, quando improvvisamente si udrà il clamore dello Sposo che viene, gli possiate andare incontro fedelmente, con le lampade delle vostre anime piene dell'olio della carità e del gaudio»<sup>100</sup>.

*Art. 29* — § 1. Col voto di castità, le Sorelle si obbligano ad osservare il celibato e in più, a nuovo titolo, cioè in forza del voto stesso, ad astenersi da qualunque atto, sia interno, sia esterno, opposto alla castità.

§ 2. Il voto perpetuo di castità rende nullo il matrimonio che eventualmente venisse attentato<sup>101</sup>.

*Art. 30* — § 1. Le Sorelle, riconoscendo la dignità del matrimonio cristiano, che rappresenta l'amore tra Cristo e la Chiesa, si rendano però conto della superiore eccellenza della verginità consacrata a Cristo<sup>102</sup> «per la quale Dio è preferito ad ogni altra cosa»<sup>103</sup>.

§ 2. «Poiché l'osservanza della continenza perfetta tocca intimamente le inclinazioni più profonde della natura umana»<sup>104</sup>, le Sorelle procurino di associarla alla debita maturità psicologica e affettiva; e vengano istruite a farla valere per il pieno sviluppo della persona.

*Art. 31* — § 1. Le Sorelle, fiduciose nell'aiuto del Signore e senza presumere delle proprie forze, procurino di utilizzare tutti i mezzi di difesa della castità, per far crescere la loro intima unione con Cristo: la filiale devozione verso la Beata Vergine Maria, l'assiduità nella preghiera e la frequenza ai Sacramenti, la custodia del cuore e dei sensi, gli esercizi di penitenza e di mortificazione, una adeguata direzione spirituale.

§ 2. Con tutto ciò, vedano di non trascurare affatto quei mezzi naturali che la scienza umana o l'esperienza suggeriscono in quanto giovano alla sanità mentale e fisica<sup>105</sup>.

---

<sup>96</sup> Lett 3 B Agn 15-18: FF 2889-2890.

<sup>97</sup> P.C. 12b.

<sup>98</sup> 2 Cor 4,7.

<sup>99</sup> Lett 1 B Agn 7: FF 2861.

<sup>100</sup> S. Bonaventura, Lett « *Monialibus monasterii S. Clarae de Assisto* » (in *Escritos ed. cit.* 368).

<sup>101</sup> Can. 1088.

<sup>102</sup> Ef 5,32 ss; cfr O.T. 10.

<sup>103</sup> E.T. 13.

<sup>104</sup> P.C. 12c.

<sup>105</sup> Ivi.

## Titolo II

### *La «forma della nostra povertà»*

*Art. 32* — § 1. Elemento peculiare del carisma dell'Ordine di S. Chiara, da lei chiamato «Ordine delle Sorelle Povere»<sup>106</sup>, è questo: «osservare la povertà e l'umiltà del Signore nostro Gesù Cristo»<sup>107</sup> e partecipare alla povertà di Cristo, il quale da ricco che era si è fatto povero per noi, perché diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà<sup>108</sup>.

§ 2. Come anche san Francesco, santa Chiara ci ha lasciato molti ammaestramenti scritti, «affinché dopo la sua morte non ci allontanassimo in nessun modo dalla povertà: poiché anche il Figlio di Dio, mentre viveva sulla terra, mai volle allontanarsi da questa santa povertà»<sup>109</sup>.

§ 3. Per maggiore sicurezza si preoccupò «di far confermare e corroborare dal Signor Papa Innocenze... e dai suoi successori, coi loro papali privilegi, la nostra professione della santissima povertà»<sup>110</sup>.

*Art. 33* — § 1. Consacrando al Signore la nostra vita in povertà altissima, per poter servire a Lui con libertà di spirito, partecipiamo alla vita stessa di Gesù, «che povero fu deposto in una greppia, povero visse nel mondo e nudo fu appeso a una croce»<sup>111</sup>.

§ 2. Per questa ragione il serafico Padre esprimeva così la sua ultima ammonizione e volontà, che santa Chiara affidò alle sue figlie: «Prego voi, mie signore, e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà. E state bene attente a non allontanarvene mai in nessun modo, per l'insegnamento o consiglio di alcuno»<sup>112</sup>.

*Art. 34* — La povertà francescana si interpreta specificamente come «espropriazione». Tale espropriazione, che imita l'annientamento di Cristo, oltre alla rinuncia dei possessi terreni, si estende a un ambito vastissimo, anzi a tutta la vita religiosa. Essa, in particolare, ha lo scopo di liberare il cuore delle Sorelle da ogni attaccamento alle cose terrene. Le rende infatti libere sia nei confronti dei beni esterni che di quelli interni, pienamente disponibili ad accogliere nella contemplazione Cristo e il Regno di Dio, aperte alla speranza futura, come pure alla sincera gratitudine verso Dio, da cui proviene ogni bene.

*Art. 35* — La suprema autorità della Chiesa garantisce alle Sorelle che tale altissima povertà, che hanno abbracciato, è possibile perché sorretta dalla totale fiducia nella Provvidenza divina: «Colui, che nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo, non vi farà mancare né il vitto né il vestito, finché nella vita eterna passerà davanti a voi e vi somministrerà Se stesso»<sup>113</sup>.

*Art. 36* § 1. Ma la povertà francescana deve essere soprattutto interna e spirituale, intimamente congiunta con l'umiltà, che è verità su di sé; per questa ragione santa Chiara ammonisce tutte le sue figlie, ad una ad una: guarda Cristo, «fatto per te oggetto di disprezzo e seguilo, rendendoti per amor suo spregevole in questo mondo»<sup>114</sup>.

§ 2. Le Sorelle non disprezzino alcuno; piuttosto si stimino minori e soggette a tutti e siano coscienti che sono vere povere quelle che non si insuperbiscono e non confidano nella ricchezza e nelle risorse umane, ma al contrario, «si sforzano di essere umili in tutte le circostanze, di non gloriarsi né inorgogliarsi né esal-

---

<sup>106</sup> Reg S Ch 1,1: FF 2750.

<sup>107</sup> Reg S Ch 12,13: FF 2820.

<sup>108</sup> Cfr 2 Cor 8,9.

<sup>109</sup> Test S Ch 34.35: FF 2836.

<sup>110</sup> Test S Ch 42.43: FF 2840.

<sup>111</sup> Test S Ch 45: FF 2841.

<sup>112</sup> Reg S Ch 6,8: FF 2790; 12,13: FF 2820.

<sup>113</sup> Gregorio IX, *Priv. della povertà*: FF 3279.

<sup>114</sup> Lett 2 B Agn 19: FF 2879.

tarsi inferiormente per le buone parole od opere o per qualsivoglia bene, che Dio qualche volta dice o fa o opera m esse e per esse».<sup>115</sup>

*Art. 37* — Per meglio comprendere e vivere lo spirito e le esigenze della povertà francescana, le Sorelle si preoccupino di conoscere sempre più profondamente il significato e la natura della povertà evangelica, sia nella luce di tutta la Sacra Scrittura, soprattutto del Vangelo, sia anche nel suo aspetto teologico e sociale, tenendo sempre presente, tuttavia, la particolare tradizione francescana.

*Art. 38* — Col voto di povertà, le Sorelle rinunciano al diritto di usare e disporre lecitamente di qualsiasi cosa temporale, valutabile in denaro, senza il permesso del legittimo Superiore; col voto solenne in più rinunciano radicalmente ai loro beni e perdono la capacità di acquistare e di possedere; di conseguenza pongono invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà<sup>116</sup>.

*Art. 39* — § 1. Perché le Sorelle siano povere, non basta che si sottopongano in tutto all'Abbadessa nell'uso delle cose; è necessario invece che tutte siano povere non soltanto giuridicamente, ma anche in concreto, tanto dal punto di vista materiale che spirituale, e pure tanto individualmente che comunitariamente, e anche «cercando ed instaurando, secondo il carattere loro proprio, nuove forme che rendano più efficace nel nostro tempo l'esercizio e la testimonianza della povertà»<sup>117</sup>, tenendo conto delle condizioni dei monasteri e della diversità delle nazioni.

§ 2. A questo riguardo si osservino con cura le norme più dettagliatamente stabilite nel capitolo V di queste Costituzioni.

### **T i t o l o I I I**

#### ***L'obbedienza***

*Art. 40* — La professione di obbedienza tende a una particolare partecipazione al mistero di Cristo obbediente, che, per riscattare la disobbedienza degli uomini, discese dal cielo, non per fare la sua volontà, ma la volontà di Colui che l'ha mandato<sup>118</sup>; e fu obbediente fino alla morte, e alla morte di croce<sup>119</sup>. Pertanto le Sorelle, sul suo esempio e per partecipare più pienamente al mistero della salvezza, offrendo a Dio la piena rinuncia della propria volontà come sacrificio di se stesse, si sforzano di cercare la volontà di Dio in ogni cosa; il che è considerato da san Francesco come la massima espressione della povertà; ed insieme anche «si vincolano più strettamente al servizio della Chiesa»<sup>120</sup>.

*Art. 41* — § 1. L'obbedienza francescana è impregnata di carità evangelica, la quale di per sé è in grado di superare le semplici strutture, pur legittime, di ordine sociale o di regolare disciplina; perciò l'obbedienza è giustamente chiamata dal Serafico Padre «sorella della carità»<sup>121</sup>.

§ 2. Egli vuole infatti che tutti i suoi seguaci «siano minori e soggetti a tutti», al punto da «servirsi e obbedirsi a vicenda, per spirito di carità. E questa è la vera e santa obbedienza del Signore nostro Gesù Cristo»<sup>122</sup>.

---

<sup>115</sup> Reg n. boll 5-7: FF 47; cfr Amm 14: FF 163.

<sup>116</sup> Can. 688,5.

<sup>117</sup> E.S. 11,23.

<sup>118</sup> Cfr Rm 5,19; Gv 6,38.

<sup>119</sup> Fil 2,8.

<sup>120</sup> P.C. 14,4; cfr Amm 3,3: FF 148.

<sup>121</sup> Sal Vir 3: FF 256.

<sup>122</sup> Reg n. boll 7,3: FF 24; 5,18: FF 20.

*Art. 42 — § 1.* L'obbedienza giustamente è considerata uno dei pilastri fondamentali della comunità, cosicché, secondo il modo di esprimersi di san Francesco e di santa Chiara, promettere obbedienza o essere ricevuti all'obbedienza ha lo stesso significato che essere ammessi a far parte della famiglia religiosa<sup>123</sup>. In essa, riunita nel suo nome, Gesù si rende presente, in modo singolare<sup>124</sup>.

§ 2. Le Sorelle pertanto tengano presente che obbediscono al Signore ogniqualvolta osservano la Regola e le altre leggi o qualunque disposizione legittima della comunità e si sottomettono in spirito di fede alle Abbadesse, che fanno le veci di Dio<sup>125</sup>.

*Art. 43 — § 1.* Col voto di obbedienza, le Sorelle si obbligano ad obbedire ai legittimi Superiori che comandano a norma del diritto universale, della Regola e delle Costituzioni.

§ 2. Tutte le Sorelle amino filialmente e siano in tutto fedeli al Sommo Pontefice. A lui si sottomettano, in quanto religiose, come a supremo Superiore, anche in forza del voto di obbedienza<sup>126</sup>.

§ 3. Al Vescovo diocesano, se sono affidate alla sua particolare vigilanza, le Sorelle prestino obbedienza, non in forza del voto, ma secondo le disposizioni canoniche e queste Costituzioni<sup>127</sup>.

*Art. 44 — § 1.* Le Sorelle «siano fermamente tenute ad obbedire alla loro Abbadessa in tutte quelle cose che hanno promesso al Signore di osservare e che non sono contrarie all'anima e alla nostra professione»<sup>128</sup>.

§ 2. Esistendo un giusto impedimento per cui non si possa soddisfare a quanto comandato, è lecito renderlo noto fraternamente e rispettosamente all'Abbadessa che da il comando.

*Art. 45 — § 1.* L'obbedienza deve educare le Sorelle a collaborare attivamente con i Superiori: in questo modo sarà matura e responsabile. Così l'obbedienza religiosa, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la fa pervenire al suo pieno sviluppo, avendo accresciuto la libertà dei figli di Dio<sup>129</sup>.

§ 2. Tuttavia, pur dialogando volentieri e fraternamente con i Superiori, le Sorelle siano pronte ad obbedire alle loro legittime decisioni. «E quand'anche il suddito — ammonisce il Serafico Padre — vedesse cose migliori e più utili alla sua anima di quelle che gli prescrive il Superiore, sacrifichi la sua volontà a Dio; e procuri con l'opera di adempiere il comando del Superiore. Questa infatti è l'obbedienza vera nella carità, che soddisfa Dio e il prossimo»<sup>130</sup>.

§ 3. Le Sorelle non trascurino di prestare fraterna obbedienza anche alle proprie maestre e alle altre Sorelle, che per ragioni di lavoro o di qualche responsabilità siano in qualunque modo loro preposte.

§ 4. Le Abbadesse, poi, che dovranno rendere ragione delle anime loro affidate<sup>131</sup>, docili alla Volontà di Dio nell'esercitare il loro ufficio, esercitino con spirito di servizio l'autorità nei confronti delle Sorelle, in modo da esprimere la carità con la quale Dio le ama.<sup>132</sup>

---

<sup>123</sup> Reg S Ch 2,14: FF 2760.

<sup>124</sup> Cfr P.C. 15a.

<sup>125</sup> P.C. 14a; can. 601.

<sup>126</sup> Can. 590,2.

<sup>127</sup> Cfr can. 615.

<sup>128</sup> Reg S Ch 10,3: FF 2807.

<sup>129</sup> P.C. 14b.

<sup>130</sup> Amm 3,5.6: FF 149.

<sup>131</sup> Cfr Eb 13,17.

<sup>132</sup> Cfr P.C. 14c; Reg S Ch 4,10-12: FF 2776-2778; can. 618.

## Titolo IV

### *Il significato della clausura*

*Art. 46* — La santa Madre Chiara «fu la prima nell'Ordine delle Donne rinchiusa»<sup>133</sup>. Scelse il deserto, come vita che si nutre unicamente di Dio. A diciotto anni si rinchiusa per amore dello Sposo celeste » in « un piccolo luogo», a san Damiano. «In questo angusto eremo spezzò per quarantadue anni coi flagelli della disciplina l'alabastro del suo corpo, perché l'edificio della Chiesa si riempisse della fragranza del profumo»<sup>134</sup>.

*Art. 47* — La clausura di Chiara e delle sue Sorelle nasce dal desiderio di «amare con tutte le fibre del cuore Colui che, per amor nostro, tutto si è donato»<sup>135</sup> e «di non volere nulla sotto il cielo»<sup>136</sup>, per entrare completamente, per Dio e per gli uomini, nel mistero di Cristo e della Chiesa. Chiara volle abitare «corporalmente rinchiusa»<sup>137</sup> e «rinunciare a dei beni sociali, pur sommamente apprezzati e stimati, per scegliere in piena libertà spirituale una forma di vita per la quale, nella realtà dell'esistenza, si aderisce esclusivamente a Dio e alle cose che stanno in alto»<sup>138</sup>.

*Art. 48* — «Chiara si teneva nascosta, ma la sua vita era nota a tutti; Chiara taceva, ma la sua fama gridava; stava chiusa nella sua cella, eppure era conosciuta nelle città»<sup>139</sup>. Grande, infatti, è il valore di segno e di testimonianza della vita claustrale. Piene dello Spirito del Signore, le Sorelle possono offrire testimonianza «dell'altro mondo», ossia del mondo di Dio e della sua grazia; della fedeltà, della pazienza e della misericordia. E non soltanto dichiarano al mondo quale è la meta da raggiungere, cioè la vita futura, ma anche indicano la via che vi conduce<sup>140</sup>.

*Art. 49* — § 1. Con l'osservanza della clausura, le Sorelle tendono a «dedicarsi nella solitudine ad una più intensa vita di preghiera» e a «rendere più facile e più sicuro l'incontro con Dio nell'orazione», avendo ottenuto un ritiro e un silenzio più pieni, onde poter così corrispondere integralmente alla loro vocazione contemplativa: poiché la clausura, in realtà, è «un aiuto provatissimo per la vita contemplativa»<sup>141</sup>.

La clausura deve dunque considerarsi come un mezzo ascetico singolarmente consentaneo con la vocazione particolare delle Sorelle, essendo «il segno, la protezione e la forma speciale della loro separazione dal mondo»<sup>142</sup>.

§ 2. Ma questo avviene, quando dalle Sorelle è compreso il vero significato della vita claustrale ed è tradotto in pratica.

§ 3. Le Sorelle abbiano sempre davanti agli occhi l'insegnamento che proviene dalla storia: la decadenza della vita religiosa nell'Ordine di santa Chiara quasi sempre inizia con il trascurare l'osservanza delle leggi della clausura, cui si associa un rovesciamento dei valori religiosi. Dunque, l'osservanza della clausura è in qualche modo la misura e il paradigma della vita religiosa contemplativa<sup>143</sup>.

---

<sup>133</sup> Proc can S Ch 16,2: FF 3117.

<sup>134</sup> Legg S Ch 10: FF 3176.

<sup>135</sup> Lett 3 B Agn 15: FF 2889.

<sup>136</sup> Reg S Ch 8,6: FF 2795.

<sup>137</sup> Reg S Ch Prol 13: FF 2748.

<sup>138</sup> V.S. VI; cfr. P.C. 14b.

<sup>139</sup> Boll can S Ch 4: FF 3284.

<sup>140</sup> Cfr V.S. V.

<sup>141</sup> V.S. II e VII.

<sup>142</sup> Cfr E.S. 11,30.

<sup>143</sup> Cfr E.T. 42.

*Art. 50* — § 1. I monasteri dell'Ordine di santa Chiara, in quanto dediti a vita unicamente contemplativa, sono tenuti ad osservare la clausura papale, le cui norme sono sancite dall'Autorità Apostolica<sup>144</sup>.

§ 2. Le Sorelle Clarisse contraggono questa obbligazione con forza di voto per tradizione particolare propria dell'Ordine<sup>145</sup>.

§ 3. «La legge della clausura comporta obbligo grave di coscienza, sia per le monache che per gli estranei»<sup>146</sup>.

*Art. 51* — § 1. Si osservi la clausura secondo il pensiero della santa Madre Chiara e le norme della Chiesa<sup>147</sup>.

§ 2. La clausura comprende l'abitazione e la zona riservata alle Sorelle; un muro o un recinto impediscono adeguatamente l'accesso agli estranei. La disciplina circa la custodia delle porte e l'uso delle chiavi sia adattata dalla Abbadessa, col consenso del Capitolo Conventuale, alle condizioni del tempo attuale.

§ 3. Quanto al coro e al parlatorio, vi sia una separazione materiale ed efficace, tenendo conto della tradizione dell'Ordine<sup>148</sup>.

*Art. 52* — Sono tenute ad osservare la legge della clausura tutte le Sorelle, le novizie e le postulanti, così che non è loro lecito uscire, se non per motivo legittimo e ottenuto il dovuto permesso. Parimenti, la legge della clausura proibisce anche che chiunque, di qualsiasi condizione, sesso ed età, entri nell'ambito della clausura del monastero, eccettuati i casi enumerati dal diritto<sup>149</sup>.

*Art. 53* — § 1. Salvo indulti particolari della Santa Sede, è permessa l'uscita dalla clausura:

- a) in caso di pericolo gravissimo e imminente;
- b) previa licenza dell'Abbadessa, col consenso almeno abituale del Vescovo diocesano o, qualora esista, del Superiore regolare, purché si tratti del proprio luogo di residenza o delle vicinanze:
  1. per visite mediche o per cure sanitarie;
  2. per accompagnare una monaca inferma e anche visitarla, se ciò è giudicato opportuno dalla Abbadessa; .
  3. per compiere un lavoro manuale o per esercitare la necessaria sorveglianza su luoghi situati fuori clausura, ma entro i confini del monastero;
  4. per esercitare diritti civili;
  5. per compiere atti amministrativi che non si potrebbero adempire altrimenti. Salvo i casi relativi alla cura della salute, se l'assenza della clausura dovesse protrarsi oltre una settimana, l'Abbadessa deve ottenere il previo consenso del Vescovo diocesano o, qualora esista, del Superiore regolare.
- c) Fuori dei casi elencati sotto la lettera b), l'Abbadessa col consenso del Discretorio deve domandare il permesso del Vescovo diocesano o, qualora esista, del Superiore regolare. Esso non può essere concesso se non per causa veramente grave e per il tempo strettamente necessario.<sup>150</sup>
- d) Tutte le uscite permesse a norma delle lettere a), b) e c) di questo articolo non possono essere protratte oltre tre mesi senza facoltà della Santa Sede<sup>151</sup>.

§ 2. Oltre i casi indicati nel § 1, è permessa alle Sorelle l'uscita dalla clausura, con la licenza dell'Abbadessa e il consenso abituale del Vescovo diocesano o, qualora esista, del Superiore regolare:

---

<sup>144</sup> Cfr can 667,3.

<sup>145</sup> Eccettuate, tuttavia, le Sorelle esterne, come pure i monasteri che non professano la clausura papale.

<sup>146</sup> V.S. VII, 13.

<sup>147</sup> Reg S Ch 2,13: FF 2759; V.S. VII, 5; can. 667,3.

<sup>148</sup> V.S. VII, 4.

<sup>149</sup> V.S. VII, 5-6.

<sup>150</sup> Cfr can. 667,4.

<sup>151</sup> V.S. VII, 7.

1. per sbrigare le commissioni necessario del monastero, in mancanza di Sorelle esterne; purché le Sorelle di cui si tratta, consultato il Capitolo conventuale, siano designate stabilmente, accettino liberamente e si distinguano per religiosa osservanza;
2. per visitare il padre e la madre gravemente ammalati o moribondi, se particolari circostanze lo consigliano e le Sorelle lo chiedono liberamente; l'uscita dalla clausura, tuttavia, sia di breve durata, cioè non oltre una settimana.

*Art. 54* — § 1. Salvo indulti particolari della Santa Sede, l'ingresso in clausura è permesso:

- a) ai Cardinali, i quali possono portare con sé qualche accompagnatore; ai Nunzi e ai Delegati Apostolici nei luoghi soggetti alla loro giurisdizione;
- b) a coloro che detengono attualmente il supremo governo delle nazioni con le consorti ed il loro seguito;
- e) al Vescovo diocesano o al Superiore regolare, per giusta causa; e parimenti al Ministro Generale OFM, che può condurre con sé uno o due compagni;
- d) ai Visitatori canonici durante la Visita, ma soltanto per motivo d'ispezione; possono condurre con sé un compagno;
- e) al sacerdote, con i ministri, al fine di dare i Sacramenti alle inferme o per i funerali. E permesso di entrare al sacerdote anche per assistere le Sorelle che sono ammalate di lunga o grave malattia, ed anche per celebrare la Messa per loro;
- f) al sacerdote con i ministri, per le processioni liturgiche, qualora ne sia richiesto dalla Abbadessa;
- g) con la licenza dell'Abbadessa, sotto la vigilanza del Vescovo diocesano o, qualora esista, del Superiore regolare, ai medici e a coloro il cui lavoro o competenza siano necessari per provvedere ai bisogni del monastero;
- h) alle Sorelle addette al servizio esterno del monastero, a norma delle Costituzioni<sup>152</sup>.

§ 2. Oltre ai casi enumerati nel § 1, è permesso l'ingresso in clausura, con la licenza dell'Abbadessa:

- al padre, alla madre, ai fratelli e alle sorelle di sangue, per visitare la figlia o la sorella gravemente ammalata, purché le Sorelle lo chiedano liberamente, per tranquillità della loro coscienza.

§ 3. Con il consenso del Capitolo conventuale, l'Abbadessa può permettere che le giovani di almeno sedici anni di età, che diano segni di vocazione contemplativa e desiderano fare esperienza di vita claustrale, siano accolte e rimangano in clausura, però non oltre un mese.

*Art. 55* — § 1. Avvalendosi della collaborazione delle Sorelle, l'Abbadessa si prenda cura di assicurare la necessaria informazione sulla vita della Chiesa e gli avvenimenti del mondo.

§ 2. Quanto ai mezzi di comunicazione sociale, l'uso della radio e della televisione non può essere permesso se non in particolari circostanze di carattere religioso<sup>153</sup>; giornali, riviste e altri organi di comunicazione, poi, non siano troppi di numero e siano usati con la necessaria discrezione, evitando prudentemente tutto quanto può nuocere alla vocazione contemplativa.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> V.S. VII, 8.

<sup>153</sup> V.S. VII, 10.

<sup>154</sup> Cfr can. 666.

### CAPITOLO III

#### LA VITA CON DIO

*Art. 56* — Dio e soltanto Dio è la fonte della nostra particolare vocazione contemplativa.

In Dio si trova non solo la meta e la forza che ci spinge in avanti, ma anche l'unità della nostra vita. «Si occupino di Dio solo», come ci esorta il Concilio, con felice e pregnante espressione<sup>155</sup>.

*Art. 57* — Ogni istante della nostra vita deve essere pervaso da quell'intimo dialogo d'amore, di cui Dio stesso prende l'iniziativa, scendendo fino alla piccolezza della creatura e aprendole la conoscenza di Se stesso. E questo dialogo che ci conduce alla gioiosa scoperta di che cosa significhi veramente non possedere nulla e ci immette nella comunione d'amore con Colui che si offre a noi come a figli<sup>156</sup>

*Art. 58* — «Lo spirito della santa orazione e devozione, al quale tutte le altre cose temporali devono servire»<sup>157</sup>, che costituisce il mezzo per sostenere l'intimo rapporto tra lo Sposo Cristo Gesù e la sposa a Lui interamente donata, è alimentato specialmente da quei momenti forti di preghiera, che costituiscono la fonte e il culmine della nostra vita: cioè la celebrazione dell'Eucaristia, della Liturgia delle Ore e l'orazione personale.

*Art. 59* — Questa unione contemplativa con Gesù, tuttavia, pervade in tutta la sua continuità la nostra vita quotidiana: nella povertà, nel lavoro, nella pratica dell'umiltà, nelle tribolazioni, in ogni circostanza, nei rapporti con gli altri o perfino con le creature irrazionali. In altre parole, tutto ci deve offrire occasione per alimentare e favorire «lo spirito di orazione e devozione».

#### Titolo I

##### *La vita liturgica*

*Art. 60* — § 1. La Sacra Liturgia, con la quale le Sorelle lodano Dio nel cuore della Chiesa, partecipano al Sacrificio e consumano la cena del Signore, nutrendole dei Sacramenti pasquali le rende un cuor solo anche nella pietà.

§ 2. Per celebrarla fruttuosamente, le Sorelle vi si dispongano con lo spirito di orazione, che del resto con maggiore abbondanza attingeranno in essa dalle fonti stesse del Salvatore<sup>158</sup>.

*Art. 61* — Principale preoccupazione di tutte le Sorelle sia questa: che la celebrazione del Sacrificio eucaristico e della Liturgia delle Ore, debitamente preparata, costituisca veramente il centro e il culmine di tutta la vita della fraternità.

*Art. 62* — «Poiché nulla vediamo corporalmente in questo mondo dell'altissimo Figlio di Dio, se non il suo Santissimo Corpo e Sangue»<sup>159</sup>, tributiamo «ogni riverenza ed onore»<sup>160</sup> all'Eucaristia, prolungando nel corso della giornata la partecipazione al Sacrificio anche attraverso l'adorazione, perpetua o diurna, che è lodevole mantenere secondo la tradizione.

---

<sup>155</sup> P.C. 7.

<sup>156</sup> Lett Cap Gen 12: FF 216.

<sup>157</sup> Reg S Ch 7,2: FF 2792.

<sup>158</sup> Cfr Is 12,3.

<sup>159</sup> Test S Fr 12: FF 113.

<sup>160</sup> Lett Cap Gen 13: FF 217.



*Art. 63* — Per la celebrazione dell'Eucaristia e della Liturgia delle Ore, si usi il calendario dell'Ordine francescano; tuttavia, se la presenza di fedeli lo richiedesse, è lecito usare il calendario e il Messale diocesano.

*Art. 64* — § 1. Poiché la Liturgia delle Ore è «la voce della Sposa stessa che parla allo Sposo, anzi, è la preghiera che Cristo in unione al suo Corpo, eleva al Padre», le Sorelle la celebrino con dignità e devozione, ricordando che «rendendo lode a Dio, stanno davanti al trono di Dio in nome della Madre Chiesa»<sup>161</sup>, in modo che venga consacrato a Dio l'intero corso del giorno e della notte.

§ 2. Tutte si preoccupino di acquistare la debita istruzione o di procurarla alle Sorelle con un'adeguata conoscenza soprattutto dei salmi e di tutta la storia della salvezza, per un maggiore progresso ed arricchimento della vita contemplativa.

§ 3. L'orario della Comunità, per quanto possibile, sia organizzato in modo tale da permettere a tutte, anche alle Sorelle esterne, di partecipare alla celebrazione comunitaria del divino Ufficio.

*Art. 65* — § 1. Le monache sono tenute a celebrare ogni giorno l'intero corso della Liturgia delle Ore, secondo la Regola.

§ 2. Ordinariamente la Liturgia delle Ore si celebri in coro, in quanto è il luogo più di ogni altro sacro per rendere lode a Dio in nome della Chiesa; è anche il luogo in cui più efficacemente si offre al Popolo di Dio una testimonianza di preghiera; anzi, per quanto è possibile, la Comunità favorisca la partecipazione dei fedeli alla celebrazione della Liturgia delle Ore, salve restando le debite esigenze della clausura e le norme stabilite al riguardo<sup>162</sup>.

§ 3. L'obbligo corale riguarda, tuttavia, la Comunità, e non il luogo di celebrazione, che non è necessariamente sempre la chiesa, soprattutto se si tratta di quelle Ore che vengono celebrate senza solennità<sup>163</sup>. L'Abbadessa, dunque, per motivo ragionevole può stabilire che la Comunità qualche volta celebri parte della Liturgia delle Ore fuori coro.

§ 4. Se qualche Sorella non avesse partecipato alle Lodi o ai Vespri, o all'Ufficio delle letture oppure a Compieta, è tenuta a recitare privatamente queste Ore. Ugualmente, reciti almeno una delle Ore intermedie, se sarà mancata a tutte.

*Art. 66* — § 1. Come dice la Regola, è lecito assolvere l'impegno della Liturgia delle Ore con la recita dei «Pater noster» alle Sorelle che sono legittimamente esonerate dalla celebrazione della stessa, come pure a quelle che, celebrando la Liturgia delle Ore privatamente, hanno un motivo ragionevole per fare questa sostituzione.

§ 2. L'Abbadessa ha la facoltà di commutare, per giusto motivo, in tutto o in parte l'Ufficio alle singole Sorelle anche con altre preghiere o con la lettura della Sacra Scrittura, o dispensare da esso<sup>164</sup>.

*Art. 67* — § 1. Si mantenga l'antica consuetudine di celebrare l'orazione notturna, «con la quale si testimonia e si tien desta l'attesa del Signore». «Sono infatti degni di lode tutti coloro che mantengono all'Ufficio delle letture il suo carattere notturno»<sup>165</sup>.

§ 2. Quando però la Comunità non potesse celebrare di notte l'Ufficio delle letture, l'Abbadessa col consenso del Capitolo conventuale disponga diversamente.

---

<sup>161</sup> S.C. 84-85.

<sup>162</sup> Cfr M.R. 25.

<sup>163</sup> Cfr I.G.L.O. 262.

<sup>164</sup> Cfr R.L. 9.

<sup>165</sup> Cfr I.G.L.O. 72.

§ 3. Nelle Solennità, anzi, ogni giorno, sentito il parere del Capitolo conventuale, si canti almeno una parte dell'Ufficio.

§ 4. Le Sorelle curino la musica sacra e, dove è possibile, il canto gregoriano.

*Art. 68* — § 1. Il Sacramento della Penitenza, oltre che produrre la remissione dei peccati, si riflette su tutta la Comunione dei Santi, ed è una riparazione quanto mai adatta di quella lacerazione della carità che qualsiasi peccato provoca nella Chiesa; esso inoltre costituisce anche un valido aiuto per progredire nella via della perfezione<sup>166</sup>.

§ 2. Le Sorelle siano perseveranti nella conversione dell'animo a Dio, attendano anche all'esame quotidiano di coscienza e si accostino con frequenza al Sacramento della Penitenza, per unirsi più pienamente al Corpo di Cristo<sup>167</sup>.

*Art. 69* — § 1. L'Abbadessa si studi di favorire la frequenza al Sacramento della Penitenza, e provveda a che le Sorelle ogni due settimane e anche più spesso, se lo desiderano, possano accostarsi alla Confessione sacramentale.

§ 2. Si provveda accuratamente alla debita libertà delle Sorelle quanto al Sacramento della Penitenza.

§ 3. Si dia al monastero un confessore ordinario, senza tuttavia alcun obbligo di presentarsi a lui<sup>168</sup>. Le Sorelle dunque possono confessarsi da qualsiasi sacerdote approvato.

§ 4. Spetta alla Comunità al completo, comprese le novizie e le postulanti, esprimere il proprio parere circa la nomina o la conferma dei confessori.

*Art. 70* — Sia concesso alle Sorelle, alle quali è utile o necessaria, chiedere la cosiddetta direzione spirituale; si usi prudenza e carità, per assicurare libertà piena.

*Art. 71* — Le Sorelle ammalate o anziane siano frequentemente confortate dalla SS. Eucaristia, che è il pegno della risurrezione; e siano sostenute, sino alla fine, dalla preghiera delle Sorelle. A tempo opportuno, poi, l'Abbadessa si prenda cura che venga loro amministrata, possibilmente alla presenza della Comunità, l'Unzione degli infermi<sup>169</sup>.

## **Titolo II**

### ***Lo spirito di orazione***

*Art. 72* — Dato il nostro prezioso carisma di vita contemplativa, starà a noi sommamente a cuore coltivare «lo spirito di orazione e l'orazione stessa... con assiduità e zelo», come conviene a quelle che, nella Chiesa e per la Chiesa, si sono consacrate all'orazione<sup>170</sup>.

*Art. 73* — § 1. Fedeli alla sana tradizione, le Sorelle dedichino almeno un'ora e mezza al giorno, anche se non necessariamente continua, all'orazione mentale, meditando anzitutto i misteri e le verità della fede e inoltre quanto riguarda la spiritualità francescana, come pure qualunque altra cosa che possa giovare al progresso spirituale.

---

<sup>166</sup> S.C. 109; L.G. 11b.

<sup>167</sup> Cfr can. 664.

<sup>168</sup> Cfr can. 630,3.

<sup>169</sup> Reg S Ch 12,10: FF 2818; can. 921.

<sup>170</sup> P.C. 6b; Reg S Ch 10,9.10: FF 2811.

§ 2. Sia concesso tuttavia a ciascuna Sorella di adottare quel metodo di orazione ossia meditazione che ritenga a sé conveniente.

*Art. 74* — § 1. Si provveda che siano a disposizione di tutte libri e testi necessari per l'orazione mentale.

§ 2. Spetta al Capitolo conventuale determinare il luogo e il tempo opportuno per la meditazione comunitaria.

*Art. 75* — § 1. Per favorire convenientemente lo spirito di orazione e la continua conversione a Dio, oltre che all'orazione mentale le Sorelle si applichino assiduamente alla lettura della Sacra Scrittura, specialmente del Nuovo Testamento<sup>171</sup>. Col progresso nella comprensione della Parola di Dio, «apprendano la sublime scienza di Cristo Gesù»<sup>172</sup>.

§ 2. Le Sorelle studino con diligenza gli scritti di santa Chiara, di san Francesco e degli autori della famiglia francescana, per potere a loro volta, infervorate, percorrere senza ostacoli la via dei comandamenti di Dio; leggano pure altri autori approvati, con animo aperto ed attento.

*Art. 76* — § 1. L'Abbadessa si prenda cura che a tempo opportuno gli scritti di san Francesco e di santa Chiara vengano letti anche pubblicamente in Comunità, come pure i documenti che, per una migliore interpretazione della spiritualità francescana, vengono inviati alle Sorelle dall'autorità competente, specialmente dal Ministro Generale.

§ 2. Nell'orario giornaliero si assegni un tempo adeguato alla lettura privata e allo studio, per favorire convenientemente la vita spirituale; infatti lo Spirito del Signore suole illuminare solo coloro che lo cercano con impegno.

*Art. 77* — Imitando la Madre santa Chiara, le Abbadesse trovino sacerdoti idonei, che trasmettano fedelmente alle Sorelle la Parola di Dio<sup>173</sup>.

### **T i t o l o III**

#### ***Esercizi particolari di pietà***

*Art. 78* — § 1. Tutti gli Esercizi di pietà siano solidamente basati sulla Sacra Scrittura e sulla sana dottrina teologica, come pure sulle leggi liturgiche della Chiesa.

§ 2. Le Sorelle abbiano giusta stima di quegli Esercizi di pietà che, approvati dalla Chiesa, favoriscono l'unione con Cristo e la devozione verso la Madre di Dio, tra i quali soprattutto si raccomandano, secondo la tradizione dell'Ordine, l'Esercizio della Via Crucis e la Corona dei Sette Gaudii<sup>174</sup>.

§ 3. La solennità dell'Immacolata Concezione della B. Vergine Maria — che contemplata proprio nella luce di questo mistero è particolare patrona dell'Ordine serafico —, come pure le solennità del Padre san Francesco e della Madre santa Chiara, siano celebrate con maggiore distinzione; le altre feste poi secondo le circostanze particolari.

---

<sup>171</sup> P.C. 6.

<sup>172</sup> D.V. 25a; Fil 3,8.

<sup>173</sup> Legg S Ch 37: FF 3230; cfr can. 765.

<sup>174</sup> S.C. 13,17; L.G. 67.

*Art. 79 — § 1.* Ogni anno le Sorelle facciano gli Esercizi spirituali, per almeno sei giorni completi, e ogni mese poi abbiano un ritiro, entrambi appropriati alle condizioni del monastero.

§ 2. Le modalità degli Esercizi spirituali e del ritiro siano determinate dal Capitolo conventuale.

*Art. 80 — § 1.* Almeno una volta al mese si tenga il Capitolo di revisione di vita — detto in precedenza Capitolo delle colpe — secondo il pensiero espresso dalla Madre santa Chiara nella Regola. In esso l'Abbadessa, anche su suggerimento delle Sorelle, proponga alla discussione comunitaria ciò che sembra necessario ed utile per coltivare la vita religiosa del monastero e aumentare la fraterna carità; corregga con umiltà e carità le Sorelle<sup>175</sup>, e chiedi e solleciti le loro opinioni.

§ 2. In questa occasione o in altro momento determinato dal Capitolo conventuale, le Sorelle riconosceranno umilmente le loro colpe e chiederanno perdono<sup>176</sup>.

## **Titolo IV**

### ***Il silenzio***

*Art. 81 — § 1.* «La ricerca dell'intimità con Dio comporta il bisogno, veramente vitale, di un silenzio di tutto l'essere»<sup>177</sup>.

§ 2. Nel monastero di S. Damiano si osservava fedelmente un silenzio tanto esterno che interno; perciò la Madre santa Chiara insegnava alle sue Sorelle «ad allontanare dall'abitazione della mente ogni rumore, per poter aderire unicamente alle profondità del mistero di Dio»<sup>178</sup>.

*Art. 82 — § 1.* Si osservi fedelmente il silenzio anche come condizione necessaria per l'ordine nel lavoro e per il riposo delle Sorelle, come ammonisce anche la Regola: «Osservino ancora continuo silenzio in chiesa, in dormitorio, in refettorio mentre mangiano»<sup>179</sup>.

§ 2. Tuttavia, parole dette per carità e necessità non impediscono il raccoglimento. Per questo motivo, secondo la Regola, «in infermeria, per sollievo e servizio delle ammalate, sia sempre permesso alle Sorelle parlare moderatamente. Possano tuttavia sempre e dovunque manifestare quanto sarà necessario, purché lo si faccia con brevità e sottovoce»<sup>180</sup>.

§ 3. La regola del silenzio non vieta che talvolta si faccia conversazione a tavola, come atto di fraterna familiarità.

## **Titolo V**

### ***La vita di penitenza***

---

<sup>175</sup> Reg S Ch 4,15.18: FF 2780; 10,1: FF 2806.

<sup>176</sup> Cfr Reg S Ch 4,16: FF 2780; 9,8-11: FF 2803.

<sup>177</sup> P.C. 7: E.T. 46.

<sup>178</sup> Legg S Ch 36: FF 3227.

<sup>179</sup> Reg S Ch 5,2: FF 2783; cfr P.C. 7.

<sup>180</sup> Reg S Ch 5,3.4: FF 2783.

*Art. 83* — La bontà di Dio, che spinge gli uomini a penitenza<sup>181</sup>, diede a Frate Francesco di incominciare a fare penitenza, in modo tale che quanto prima gli sembrava amaro, gli si convertì in dolcezza di anima e di corpo. Così noi pure con la fedele seguace del serafico Padre santa Chiara, vogliamo umilmente perseverare nella penitenza e rinnovare incessantemente la volontà di conversione.

*Art. 84* — Spogliamoci perciò dell'uomo vecchio, dei suoi vizi, delle sue concupiscenze: e rivestiamoci di Cristo, giacché dobbiamo camminare in novità di vita<sup>182</sup>. Cerchiamo dunque di vivere interamente tale impegno della nostra professione, cominciando dal quotidiano compimento dei nostri doveri, per seguire più da vicino l'annientamento di Cristo.

*Art. 85* — § 1. Secondo la prescrizione della Regola, «le Sorelle digiunino in ogni tempo»<sup>183</sup>. Se in qualche luogo, poi, per giusto motivo non si potesse osservare questo, starà al Capitolo conventuale determinare i giorni e le modalità del digiuno.

Per quanto riguarda invece l'astinenza, oltre le prescrizioni della Chiesa universale o locale, si osservino anche le tradizioni dell'Ordine.

§ 2. L'Abbadessa, per giusto motivo, può dispensare le singole Sorelle, anzi, anche la Comunità, dalla legge del digiuno prescritto dalla Regola, a norma dell'art. 20.

*Art. 86* — § 1. Il tempo che inizia dalla festa di Tutti i Santi, soprattutto l'Avvento, e la Quaresima, come pure tutti i venerdì siano considerati come tempi speciali di penitenza<sup>184</sup>.

§ 2. Il digiuno e le altre opere di mortificazione, secondo i luoghi e i tempi, si praticino comunitariamente, come segno della partecipazione dell'Ordine al mistero della passione di Cristo e per soccorrere quei membri del suo Corpo che soffrono nella fame, nella povertà, nel dolore e in ogni genere di stenti.

§ 3. Il Capitolo conventuale determini il modo e i giorni di particolare penitenza, osservando per il resto le norme prescritte dall'autorità della Chiesa<sup>185</sup>.

*Art. 87* — Le Sorelle possono imporsi penitenze particolari, con prudenza e col permesso della Abbadessa, purché non siano pubbliche.

---

<sup>181</sup> Cfr Rm 2,4.

<sup>182</sup> Cfr Ef 4,22.

<sup>183</sup> Reg S Ch 3,8: FF 2768.

<sup>184</sup> Reg boll 3,6: FF 84; can. 1250.

<sup>185</sup> Cfr Paen. III.

## CAPITOLO IV

### LA COMUNIONE FRATERNA

*Art. 88* — La nostra famiglia religiosa è una particolare espressione del Corpo mistico di Cristo, in quanto, composta di vari membri, cresce in unità di spirito in virtù della carità<sup>186</sup>, che è pienezza della legge<sup>187</sup> e vincolo di perfezione<sup>188</sup>.

*Art. 89* — § 1. Per san Francesco come per santa Chiara, la dimensione fraterna è elemento essenziale della loro forma di vita. Fin dall'inizio della sua vita per Dio, santa Chiara ebbe delle Sorelle: esse sono per lei un dono di Dio<sup>189</sup>.

§ 2. Dunque noi tutte, Sorelle consacrate a Dio mediante la professione della stessa Regola, formiamo una sola ed indivisibile fraternità, per conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace<sup>190</sup>.

§ 3. E oltre a questo, tuttavia, siamo debtrici anche verso tutti gli uomini, volendo vivere non solo per noi stesse<sup>191</sup>, ma servire e giovare anche agli altri<sup>192</sup>.

*Art. 90* — § 1. La nostra vocazione nella sua interezza progredisce nell'alveo della vita comunitaria<sup>193</sup>. Tutto ciò che costituisce la nostra ricchezza, nella vita claustrale deve svilupparsi e raggiungere la sua perfezione.

§ 2. Da qui scaturisce l'incalcolabile valore che la vita in comunione d'amore rappresenta per noi. Essa, avendo il suo fondamento nella comunione di vita che è nel seno della Trinità, ci chiede un costante impegno di verifica, per divenire sempre più chiaramente, di giorno in giorno, manifestazione di questo mistero di amore<sup>194</sup>.

*Art. 91* — § 1. Per la nostra espropriazione totale, noi nella comunità siamo abbandonate alla Provvidenza di Dio. La comunità si presenta così come « sacramento » della Provvidenza di Dio, che si prende cura di tutte le creature con amore materno<sup>195</sup>.

§ 2. Le Sorelle, dunque, sono manifestazione della mano e del cuore di Dio: è così che, vivendo nella carità unita alla verità, potremo raggiungere la meta per la quale il Signore ci ha chiamate e ci ha riunite<sup>196</sup>.

## Titolo I

### Unità e carità vicendevole delle Sorelle

---

<sup>186</sup> Cfr Rm 5,5.

<sup>187</sup> Rm 13,10.

<sup>188</sup> Cfr Col 3,14.

<sup>189</sup> Test S Ch 25: FF 2831.

<sup>190</sup> Cfr Reg S Ch 10,7: FF 2810.

<sup>191</sup> Cfr 2 Cor 5,15.

<sup>192</sup> Cfr Giuliano da Spira, Uff. S. Francesco alle Lodi, ant. I; Legg magg 4,2: FF 1066.

<sup>193</sup> Cfr Test S Ch 2-5: FF 2823.2824.

<sup>194</sup> Cfr Gv 17,21-23.

<sup>195</sup> Cfr Sal 145,7; ecc.

<sup>196</sup> Aud pov 1: FF p 2239.

*Art. 92* — § 1. Come sorelle dobbiamo rispettarci e onorarci a vicenda, in modo da servirci ed obbedirci spontaneamente l'una l'altra, per spirito di carità, guardandoci con sollecitudine dall'apparire tristi; «mostriamoci invece gioiose nel Signore»<sup>197</sup>, favorendo le buone iniziative e rallegrandoci sinceramente per il successo del lavoro delle altre.

§ 2. E bisogna che siamo veramente tali, affinché ci possiamo manifestare l'una l'altra ciò di cui abbiamo bisogno; «infatti, se una madre ama e nutre la propria figlia carnale, con quanta maggior cura una Sorella deve amare e nutrire la sua Sorella spirituale!»<sup>198</sup>.

*Art. 93* — Tutte le Sorelle dimostrino rispetto e sentimenti di gratitudine verso le anziane; le anziane poi cerchino di capire l'indole delle giovani che rispecchia la realtà dei tempi nuovi, e con una vita piena di carità facciano conoscere praticamente lo spirito di santa Chiara, ricalcando i suoi passi<sup>199</sup>.

*Art. 94* — Se qualche Sorella, con parole o con gesti o fatti, avesse notevolmente offeso la carità fraterna, si senta in obbligo di riparare debitamente secondo il precetto della Regola e, se è il caso, vi sia anche indotta<sup>200</sup>.

*Art. 95* — § 1. Come ammonisce la Regola, per le Sorelle defunte, oltre ai suffragi da determinarsi negli Statuti particolari, si celebrino la Messa e l'Ufficio dei defunti.

§ 2. Ogni monastero abbia un necrologio, in cui si scrivano i nomi delle Sorelle defunte: nell'anniversario della morte i loro nomi siano pubblicamente letti in Comunità e le loro anime siano raccomandate alla misericordia di Dio.

## **Titolo II**

### ***La vita in comune***

*Art. 96* — § 1. Tutte le Sorelle devono osservare la vita comune in modo tale da stabilire rapporti fraterni tramite la concorde osservanza della Regola e delle Costituzioni, lo stesso genere di vita, la partecipazione agli atti della vita di fraternità, soprattutto all'orazione comune e agli incarichi domestici.

§ 2. L'orario giornaliero, che deve essere stabilito dal Capitolo conventuale, abbia una certa flessibilità, che tenga conto del mutare delle condizioni e delle occupazioni.

*Art. 97* — Benché in monastero gli uffici siano diversi, e vari siano i doni e i talenti, conviene che le Sorelle «siano vincolate strettamente alla vita e alle opere della comunità»<sup>201</sup>. Pertanto, conviene che quei lavori ordinari della famiglia, che non esigono affatto una speciale abilità, siano compiuti da tutte le Sorelle, a meno che le circostanze non consiglino diversamente, perché la fraternità possa essere vera, reale e profonda.

*Art. 98* — Tutti i membri dell'Ordine sono sorelle di fatto e di nome; l'Abbadessa, tuttavia, e la Presidente della Federazione, per la durata dell'incarico, vengano chiamate Madri.

*Art. 99* — § 1. Le Sorelle si dispongano liberamente in Comunità. Nei casi in cui è richiesto un ordine, si tenga conto della precedenza di professione solenne o perpetua.

---

<sup>197</sup> Cfr Fil 4,4.

<sup>198</sup> Reg S Ch 8,16: FF 2798.

<sup>199</sup> Cfr Reg S Ch 2: FF 2754-2755.

<sup>200</sup> Cfr Reg S Ch 9,1-11: FF 2801-2803.

<sup>201</sup> P.C. 15b.

§ 2. Presiedano a tutti gli atti comunitari che lo richiedano l'Abbadessa e, in sua assenza, la Vicaria.

*Art. 100* — § 1. In tutti i monasteri vi sia ogni giorno la ricreazione di famiglia; essa è necessaria per un conveniente sollievo, e insieme è anche un mezzo quanto mai adatto per manifestare l'amore fraterno<sup>202</sup>.

§ 2. L'Abbadessa, sentito il Capitolo conventuale, stabilisca il luogo e il tempo della ricreazione comune, e cerchi di procurare i mezzi opportuni per favorire la familiarità.

§ 3. Si provveda a che le Sorelle abbiano un po' di tempo per se stesse<sup>203</sup>, e di tanto in tanto anche dei giorni cosiddetti liberi, se sembri opportuno per ricuperare le forze e la salute.

*Art. 101* — Qualsiasi monastero, oltre alle Sorelle dedite in clausura a vita esclusivamente contemplativa, può secondo la Regola, osservato quanto è da osservarsi secondo il diritto, avere anche delle Sorelle che prestino servizio fuori del monastero; sono le cosiddette Sorelle esterne o Sorelle addette al servizio esterno del monastero.

*Art. 102* — Le Sorelle esterne «sono membri delle loro rispettive Comunità» e professano la medesima Regola e Costituzioni delle Sorelle claustrali; in quanto la loro vocazione, non prettamente contemplativa, è diversa da quella delle claustrali, osservano le norme stabilite nel Titolo VIII di questo Capitolo, in forza delle quali viene fatta una deroga ad alcune prescrizioni della Regola stessa e delle Costituzioni.

### **Titolo III**

#### ***Sollecitudine vicendevole tra l'Abbadessa e le Sorelle***

*Art. 103* — § 1. L'Abbadessa «eserciti in spirito di servizio quella potestà che ha ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docile perciò alla volontà di Dio nell'adempimento del suo incarico, regga le suddite come figlie di Dio»<sup>204</sup>.

§ 2. «L'Abbadessa attenda sollecitamente al proprio ufficio e insieme alle Sorelle a lei affidate si adoperi per costruire in Cristo una comunità fraterna, nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa»<sup>205</sup>.

*Art. 104* — § 1. Come sorella e madre, l'Abbadessa cerchi e procuri diligentemente che le singole Sorelle siano provviste del necessario, secondo le condizioni dei luoghi, dei tempi e delle persone, in modo tale che ne si permetta il superfluo, ne si rifiuti il necessario<sup>206</sup>.

§ 2. L'Abbadessa osservi in tutto la vita comune e si guardi dal preferire alcune alle altre, con danno dello spirito di famiglia<sup>207</sup>.

*Art. 105* — § 1. L'Abbadessa «consoli le afflitte, sia rifugio sempre delle tribolate: affinché, se presso di lei mancassero i rimedi di salute, non abbia a prevalere nelle inferme il morbo della disperazione»<sup>208</sup>.

---

<sup>202</sup> Cfr E.S. 11,26.

<sup>203</sup> Ivi.

<sup>204</sup> Can. 618.

<sup>205</sup> Cfr can. 619,1.

<sup>206</sup> Cfr Reg S Ch 2,17: FF 2761; 8,1-6: FF 2795.

<sup>207</sup> Cfr Reg S Ch 4,11: FF 2777

<sup>208</sup> Reg S Ch 4,12: FF 2778.



§ 2. Con l'aiuto di tutte le altre, l'Abbadessa si prenda premurosamente cura, sia dal punto di vista spirituale che materiale, delle Sorelle deboli ed ammalate, «poiché tutte sono tenute a provvedere e a servire alle loro Sorelle ammalate come vorrebbero essere servite esse stesse in caso di qualche infermità»<sup>209</sup>.

§ 3. L'Abbadessa e tutte le Sorelle, con prudente vigilanza, con carità vicendevole e con fraterni avvertimenti, si diano cura di prevenire, per quanto è possibile, le malattie.

*Art. 106* — Le Sorelle, considerando che l'Abbadessa è una sorella cui è imposto un peso maggiore, debbono prestarle volentieri aiuto, manifestandole le loro opinioni ed eseguendo in spirito di fede e a cuore aperto le sue decisioni<sup>210</sup>.

*Art. 107* — Le Sorelle che peccano devono essere trattate con vera carità. Tanto l'Abbadessa quanto le altre Sorelle si devono guardare « dall'irritarsi e turbarsi per il peccato di alcuna, perché l'ira e il turbamento impediscono la carità in se stesse e nelle altre »<sup>211</sup>. L'Abbadessa piuttosto ammonisca con carità le Sorelle che peccano e le corregga con la dovuta misericordia secondo lo spirito della Regola<sup>212</sup>.

*Art. 108* — § 1. L'Abbadessa si prenda premurosa cura che le notizie di maggiore importanza del monastero e dell'Ordine vengano notificate alle Sorelle e, se opportuno, siano consegnate al ricordo dei posteri; anzi, venga fraternamente comunicato alle Sorelle tutto quanto può essere di utilità e di edificazione.

§ 2. In ciascun monastero sia designata dal Discretorio una Sorella idonea che rediga la Cronaca e si prenda cura dell'Archivio del monastero.

## **Titolo IV**

### ***Il lavoro***

*Art. 109* — San Francesco e santa Chiara considerarono il lavoro come un dono di Dio e lo chiamarono grazia<sup>213</sup>: è così, infatti, che possiamo «con l'aiuto di Dio, rendere a Lui moltiplicati i talenti ricevuti»<sup>214</sup>.

§ 2. Osserveremo la legge comune del lavoro, come partecipazione all'opera creatrice e redentrice di Dio<sup>215</sup>.

§ 3. Il lavoro è necessario per equilibrare ed elevare la vita spirituale, perché l'ozio è nemico dell'anima<sup>216</sup>.

*Art. 110* — § 1. Le Sorelle cerchino un lavoro utile, per sovvenire con questo mezzo alle loro necessità o a quelle del prossimo, quand'anche fossero sufficienti le elemosine spontaneamente offerte.

§ 2. Secondo la tradizione del nostro Ordine le Sorelle preferiscano ordinariamente il lavoro in comune.

*Art. 111* — § 1. Accettare i lavori spetta all'Abbadessa, la quale, tuttavia, deve servirsi del consiglio del Capitolo conventuale, se si tratta di lavori di maggiore importanza.

---

<sup>209</sup> Reg S Ch 8,14: FF 2797.

<sup>210</sup> Cfr Test S Ch 67-70: FF 2849.

<sup>211</sup> Reg S Ch 9,5,6: FF 2802.

<sup>212</sup> RegSCh 10,1: FF2806.

<sup>213</sup> Reg boll 5,2: FF 88; Reg S Ch 7,1: FF 2792.

<sup>214</sup> Test S Ch 18: FF 2828.

<sup>215</sup> Cfr P.C. 13c.

<sup>216</sup> Cfr Reg S Ch 7,2: FF 2792.

§ 2. Nella scelta e nell'accettazione dei lavori, si deve tener conto anzitutto se sono compatibili con la vita contemplativa. Non si accettino, dunque, lavori che assorbono troppo le facoltà o esigono una eccessiva preoccupazione e attenzione della mente.

§ 3. A parità di condizioni, si preferisca un lavoro più direttamente connesso con la diffusione della religione e con la promozione del culto divino, o che venga incontro agli indigenti.

§ 4. L'Abbadessa, nell'accettare i lavori, richieda volentieri il consiglio di persone esperte, anche esterne; e se si tratta di lavori, che vengono compiuti anche da altre persone e istituti, si prenda cura di coordinare l'attività del monastero con la loro attività.

*Art. 112* — § 1. L'Abbadessa vigili con sollecitudine che tutte lavorino con fedeltà nella misura delle proprie forze; badi tuttavia che le Sorelle non siano gravate da troppi lavori a danno dello spirito di orazione, e non imponga loro nulla che sia incompatibile con gli uffici già assegnati<sup>217</sup>.

§ 2. Spetta all'Abbadessa assegnare i lavori alle singole Sorelle, tenendo però conto dell'attitudine particolare di ciascuna: in modo che, per quanto possibile, ciascuna delle Sorelle possa far fruttare più abbondantemente i talenti ricevuti da Dio.

§ 3. Nell'eseguire il lavoro assegnato, si lasci a ciascuna sufficiente libertà; le Sorelle tuttavia si mostrino aperte ai desideri e ai consigli delle altre e impregnino il loro lavoro di spirito veramente fraterno.

*Art. 113* — Si può istituire la responsabile dei lavori, che, alle dipendenze dell'Abbadessa, regoli e coordini i lavori.

*Art. 114* — § 1. Si forniscano alle Sorelle i mezzi e gli strumenti necessari ed adatti, perché possano compiere il loro lavoro secondo le esigenze attuali; ma, fra i mezzi idonei, si preferiscano, per quanto possibile, quelli maggiormente consoni alla nostra povertà.

§2. I lavori assunti devono essere eseguiti secondo le norme dettate dalle esigenze della civiltà odierna. Perciò si abbia cura che le Sorelle siano bene preparate anche a questo, e si rinnovi sollecitamente la loro formazione tecnica. Le Sorelle stesse sappiano che sono obbligate a rinnovarsi con i mezzi adatti.

§ 3. Quelle che eseguono lavori per persone esterne, si studino di andare incontro alle loro giuste esigenze e di soddisfare equamente gli obblighi contratti<sup>218</sup>.

*Art. 115* — Sia dolce a tutte le Sorelle e sia motivo di gioia accettare qualsiasi lavoro, quanto si voglia umile e gravoso, e lavorando con fedeltà e devozione sotto gli occhi di Dio, compiere accuratamente gli uffici e gli incarichi loro affidati. Non disperdano le energie in lavori di interesse personale non conformi alla povertà e all'obbedienza. E siano sollecite ad aiutarsi e a completarsi a vicenda nel lavoro, servendosi reciprocamente.

## **TitoloV**

### ***L'abito religioso e gli indumenti***

*Art. 116* — L'abito religioso dell'Ordine sia stimato come «segno della consacrazione»<sup>219</sup> fatta a Dio e testimonianza di penitenza e di povertà, come pure della comunione della fraternità riunita nel Signore.<sup>220</sup>

---

<sup>217</sup> Reg boll 5,3: FF 88; Reg S Ch 7,2: FF 2792.

<sup>218</sup> Cfr can. 1284,2.3.

<sup>219</sup> P.C. 17.

<sup>220</sup> Cfr can. 669,1.

*Art. 117 — § 1.* Nell'abito e negli altri indumenti risplendano sempre povertà e semplicità.

§ 2. Le Sorelle devono accontentarsi di indumenti che si addicano alla condizione dei poveri, secondo le parole della Madre Chiara, la quale esorta le sue figlie che «per amore del santissimo Bambino, avvolto in poveri pannicelli, reclinato nel presepio, e della sua santissima Madre... si vestano sempre di indumenti vili»<sup>221</sup>

*Art. 118 — § 1.* Si mantenga la forma dell'abito secondo la tradizione dell'Ordine.

§ 2. Le norme circa l'uso di altri indumenti siano stabilite dai Capitoli di ciascun monastero, tenendo conto della tradizione dell'Ordine e delle condizioni del luogo.

§ 3. L'Abbadessa possa permettere per giusta causa l'uso di calzature secondo lo spirito della Regola.

*Art. 119 — § 1.* Le Sorelle portino l'abito religioso tanto dentro quanto fuori casa, a meno che un motivo giusto, a giudizio dell'Abbadessa col consiglio del Discretorio, le esoneri dal portarlo.

§ 2. Per agevolare il servizio e il lavoro, in luogo dell'abito le Sorelle, secondo lo spirito della Regola, possono avere altre vesti appropriate alle particolari caratteristiche delle regioni<sup>222</sup>.

§ 3. Secondo la prescrizione della Regola, l'Abbadessa deve con discrezione provvedere le Sorelle di indumenti, «secondo il fisico delle persone, i luoghi e le stagioni e la rigidità del clima, conforme vedrà essere richiesto dalla necessità»<sup>223</sup>.

## **T i t o l o V I**

### ***Relazione col Primo Ordine francescano, con tutta la Famiglia francescana e con gli altri monasteri di Clarisse***

*Art. 120 — § 1.* Il Padre san Francesco fondò tre Ordini: l'Ordine dei Frati Minori, l'Ordine delle Sorelle Povere e l'Ordine Francescano Secolare. Come figli dello stesso Padre viviamo in una complementarità vitale.

§ 2. Compito specifico di tutti i seguaci di san Francesco è « riparare » la Chiesa di Dio: proprio per questo è necessaria tra di loro la massima collaborazione spirituale, con intenso impegno di preghiera e di penitenza.

§ 3. Per attuare questo, sarà opportuno conoscere le attività, le opzioni e le difficoltà delle altre famiglie francescane.

*Art. 121 — § 1.* Poiché «un solo e medesimo Spirito ha fatto uscire i frati e le donne poverelle da questo mondo»<sup>224</sup>, i nostri rapporti siano più familiari e più stretti con i Frati Minori, tanto sul piano spirituale quanto su quello giuridico e materiale.

§ 2. In ossequio alla Regola data dal beato Francesco alla beata Chiara, nella quale la stessa beata Chiara, come promise obbedienza al beato Francesco, così promette di mantenerla inviolabilmente verso i suoi successori e impegna le Sorelle all'obbedienza ai successori del beato Francesco, il Ministro Generale dei

---

<sup>221</sup> Reg S Ch 2,25: FF 2765.

<sup>222</sup> Cfr Reg S Ch 2,17: FF 2761.

<sup>223</sup> Ivi.

<sup>224</sup> 2 Cel 204: FF 793.

Frati Minori esercita sui monasteri l'ufficio di alto moderatore spirituale nel modo determinato in queste Costituzioni<sup>225</sup>.

§ 3. E compito del Ministro Generale visitare fraternamente le Federazioni e i monasteri, esortare le Sorelle come pure renderle salde quanto alla fedeltà alla propria vocazione, alla custodia del patrimonio spirituale dell'Ordine, salva la legittima autonomia dei monasteri.

§ 4. Il Ministro Generale esercita il suo ufficio o personalmente o tramite uno dei Frati Minori, da lui stesso nominato.

§ 5. Memori dell'obbligo che san Francesco assunse per sé e per il suo Ordine<sup>226</sup>, dobbiamo sollecitare l'aiuto spirituale dei Frati Minori e preferire che siano essi i nostri cappellani, i predicatori degli Esercizi spirituali, i confessori e ad occuparsi della nostra formazione permanente.

*Art. 122* — Dobbiamo anche avere a cuore che esistano vicendevoli, fraterni rapporti con l'Ordine Francescano Secolare, come pure con gli altri Istituti francescani, cercando, nel rispetto della nostra vita claustrale, di avere con loro uno spirito di famiglia.

*Art. 123* — § 1. Tale spirito di famiglia deve regnare in modo particolare tra i monasteri del nostro Ordine. E molto opportuno uno scambio di lettere e notizie fra le Comunità; i monasteri diano prova anche di reciproco aiuto, soprattutto nel bisogno.

§ 2. Dobbiamo riconoscere la grandissima importanza delle Federazioni, sostenendole volentieri in modo che possano raggiungere il fine che la Chiesa richiede loro.

*Art. 124* — Come Sorelle, vogliamo praticare conveniente e cortese ospitalità, specialmente verso le Sorelle del nostro Ordine, che sono costrette a trattarsi legittimamente fuori clausura o altre francescane claustrali; esse, se sembra opportuno alla Abbadessa, possono essere accolte anche entro i limiti della clausura.

## T i t o l o V I I

### *Rapporti con i parenti e con tutti gli uomini*

*Art. 125* — § 1. Le Sorelle, secondo il pensiero di santa Chiara, cerchino sempre di essere « specchio ed esempio a quanti vivono nel mondo »<sup>227</sup> e tengano alta la loro lampada di fronte agli uomini, in modo che essi rendano gloria al Padre che è nei cieli<sup>228</sup>.

§ 2. Consapevoli che la nostra esperienza contemplativa è una ricchezza per la Chiesa e per tutto il genere umano, dobbiamo manifestarla nei nostri rapporti con i parenti e con gli altri, sia tramite la corrispondenza, sia tramite le visite che ci vengono fatte, preoccupandoci che non soltanto le nostre parole, ma molto di più il nostro comportamento e le concrete dimostrazioni del nostro amore per Dio, per la comunità e per tutto il genere umano, parlino loro efficacemente di Dio.

Davvero inestimabile è l'occasione di evangelizzare, che ci viene offerta da queste circostanze e da altre simili, salva sempre la disciplina monastica.

---

<sup>225</sup> Reg S Ch 1: FF 2752-2753.

<sup>226</sup> Cfr Reg S Ch 6,4: FF 2788; Test S Ch 29: FF 2833; can. 614

<sup>227</sup> Test S Ch 19.20: FF 2829.

<sup>228</sup> Cfr Mt 5,16.

*Art. 126 — § 1.* L'Abbadessa e le Sorelle si prendano cura di soddisfare doverosamente gli obblighi verso i genitori, i parenti e i benefattori e di includerli, vivi e defunti, nelle preghiere della Comunità.

§ 2. Ai genitori delle Sorelle che si trovassero nel bisogno, si conceda un opportuno sussidio, col consiglio del Discretorio, come permette lo stato economico del monastero.

§ 3. Alla morte del padre e della madre di qualche Sorella, si facciano i suffragi secondo gli Statuti particolari o secondo quanto stabilito dal Capitolo conventuale.

*Art. 127 — § 1.* Salva restando la facoltà di inviare e ricevere lettere ai Superiori, le relazioni epistolari e telefoniche delle Sorelle siano da determinarsi secondo le disposizioni dell'Abbadessa. Tenuto conto del rispetto dovuto alla persona e della necessaria discrezione, si veglierà a salvare l'equilibrio tra le esigenze della carità e l'attenzione per il silenzio interiore, la povertà e la prudenza.

§ 2. Il Capitolo conventuale può determinare il tempo in cui ci si debba astenere dall'andare in parlatorio, dal telefono e dalla corrispondenza epistolare, tenendo conto della Regola, ma anche valutando le circostanze particolari e le persone<sup>229</sup>.

*Art. 128 — § 1.* Con la carità e la cortesia che unisce le Sorelle ai genitori e agli altri, siano ricevuti fraternamente, col permesso dell'Abbadessa, coloro che vengono a far loro visita.

§ 2. Faremo attenzione alla qualità del nostro ascolto, nella consapevolezza che il nostro comportamento e la nostra apertura di cuore possono dare testimonianza dell'amore di Dio più delle nostre parole.

*Art. 129 —* Si stenda un regolare contratto con quelli che lavorano in monastero, e si compia secondo giustizia tutto quanto è stabilito dalle leggi civili per gli altri operai.

*Art. 130 —* Le Sorelle siano sempre pronte ad aiutare, a parole e a fatti, con sentimenti di umile carità, i poveri che si presentano al monastero, dividendo con loro quanto viene donato dalla «mensa del Signore»<sup>230</sup>.

## **T i t o l o VIII**

### ***Le Sorelle esterne***

*Art. 131 — § 1.* Le Sorelle esterne, benché dotate di una vocazione particolare, non sono per questo equiparate semplicemente alle Suore dedite ad opere esterne di apostolato; bensì sono chiamate a condurre una vita religiosa secondo lo spirito della Comunità nella quale sono inserite.

§ 2. Le Sorelle esterne godono degli stessi diritti e privilegi delle Sorelle claustrali, ad eccezione della voce passiva per l'ufficio di Abbadessa, di Vicaria e di Maestra delle novizie; si può però eleggere una Discreta che non sia la Vicaria.

*Art. 132 — § 1.* Le Sorelle esterne o hanno un'abitazione propria, affiancata al monastero, situata fuori dei limiti della clausura papale, a norma del can. 667,1, o dimorano abitualmente, osservato quanto è da osservarsi secondo il diritto, nell'ambito della clausura del monastero stesso<sup>231</sup>.

---

<sup>229</sup> Cfr Reg S Ch 5: FF 2786.

<sup>230</sup> Paen. 11; cfr Test S Fr 26: FF 120.

<sup>231</sup> Cfr Stat 1961,3-4.

§ 2. Se abitualmente vivono fuori clausura, è diritto dell'Abbadessa, col consenso del suo Discretorio, di permettere che si riuniscano spesso con le Sorelle claustrali entro la clausura papale, per partecipare ad esercizi di pietà o ad istruzioni, o per motivi di lavoro o di ricreazione.

§ 3. Se abitualmente vivono entro la clausura, non essendo tenute alla legge della clausura papale, è loro lecito uscire dalla clausura per il servizio o altro lavoro esterno del monastero o per altro giusto e ragionevole motivo, a giudizio dell'Abbadessa<sup>232</sup>.

*Art. 133* — § 1. Nell'ammissione e nella formazione delle Sorelle esterne si osservino in tutto le medesime condizioni che sono prescritte dalla Regola e dalle Costituzioni per le claustrali, tenendo però conto della diversità di vocazione.

§ 2. Per quanto riguarda la loro ammissione al postulato, al noviziato, alla professione sia temporanea che perpetua, si osservino le norme agli artt. 170; 184; 190,1-3; 196,1-3; 200.

§ 3. Nell'ammissione delle candidate l'Abbadessa col Discretorio abbia cura che esse, oltre che di maturità di giudizio, siano dotate anche di solida devozione, in modo che, nel loro frequente contatto con le persone esterne, siano col loro esempio un segno di dirittura di vita.

*Art. 134* — Il postulato, a giudizio del Discretorio, può essere fatto o fuori della clausura papale, nell'abitazione assegnata alle Sorelle esterne, se c'è, o anche all'interno della clausura.

*Art. 135* — § 1. Il noviziato canonico, che dura un anno completo, deve sempre farsi entro la clausura papale.

§ 2. Affinché le novizie possano esercitarsi nelle incombenze esterne, si compia il secondo anno di noviziato o fuori clausura, nell'abitazione propria delle Sorelle esterne, o anche entro la clausura papale, senza che le novizie, tuttavia, siano tenute alla legge della clausura.

§ 3. Due mesi prima della professione, tutte le novizie, smesso completamente qualsiasi servizio esterno, rimangano entro il noviziato del monastero, per prepararsi lì più tranquillamente alla professione, sotto la direzione della Maestra delle novizie<sup>233</sup>.

*Art. 136* — La formula della professione è la stessa di quella delle Sorelle claustrali, eccettuato il punto che riguarda la clausura. Cfr. art. 197,1.

*Art. 137* — Le Sorelle esterne, benché conservino anche dopo la professione perpetua la proprietà dei loro beni e la capacità di acquistarne altri, tuttavia a tempo, prima della professione temporanea, cedano liberamente a chi vorranno l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto di tali beni, e stendano un testamento valido anche civilmente a riguardo dei beni presenti o di quelli che eventualmente potranno loro venire nel futuro.

E lecito però, alla Sorella che lo preferisca, con il consenso dell'Abbadessa e del Capitolo del monastero, fare, prima della professione perpetua, la rinuncia a tutti i beni che possiede attualmente, o per i quali ha fondata speranza per il futuro.

*Art. 138* — Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, occorre la licenza dell'Abbadessa<sup>234</sup>.

---

<sup>232</sup> Cfr Stat 1961,4,2.

<sup>233</sup> Cfr Stat 1961,10.

<sup>234</sup> Cfr can. 668,2.

*Art. 139 — § 1.* Le Sorelle esterne, per quanto possibile, celebrino con la Comunità la Liturgia delle Ore, soprattutto le Lodi mattutine e i Vespri, salva tuttavia la libertà di sostituire la celebrazione di essa con la recita dei «Pater noster» secondo la Regola.

§ 2. Nei limiti del possibile, le Sorelle esterne prendano parte anche a tutti gli altri atti della Comunità e agli Esercizi di pietà che si fanno comunitariamente.

§ 3. Si conceda loro il tempo necessario per supplire privatamente a quello a cui non avessero potuto partecipare con le altre in comunità, ogni volta che, per le loro incombenze, sono costrette ad essere assenti.

*Art. 140 —* Le Sorelle esterne sono sottoposte in tutto all'Abbadessa del monastero, esattamente come le Sorelle claustrali, sia quanto alla disciplina religiosa, sia quanto al servizio che devono prestare, sia quanto ai beni ricevuti.

*Art. 141 —* Non è lecito all'Abbadessa permettere che le Sorelle vivano fuori della loro abitazione, se non per un giusto motivo e per un tempo quanto più breve possibile.

*Art. 142 —* Le Sorelle esterne, che o per malattia o per età alquanto avanzata non potessero più adempiere convenientemente gli incarichi loro propri, vengono accolte all'interno della clausura, per essere lì curate con carità fraterna dalle Sorelle claustrali.

*Art. 143 — § 1.* Il noviziato canonico compiuto per diventare Sorelle esterne è valido anche per diventare claustrali e viceversa.

§ 2. Il passaggio di una Sorella esterna a Sorella claustrale e viceversa diventa definitivo dopo un triennio completo, osservato — si intende — quanto è da osservarsi a norma del diritto.

## CAPITOLO V

### LA PRATICA DELLA POVERTÀ

*Art. 144* — Conformemente allo spirito francescano di non avere nulla di proprio, noi rinunciando volontariamente ad ogni proprietà, mettendo con gioia ogni nostra sollecitudine nel Signore. Come santa Chiara, seguiamo il beato Francesco, che, restituendo ogni cosa a suo padre di fronte al Vescovo, si consegnò totalmente a Dio, esclamando: «D'ora innanzi potrò dire liberamente: Padre nostro che sei nei cieli»<sup>235</sup>.

*Art. 145*)— Per mezzo di questo totale spogliamento, le Sorelle diventano realmente «come pellegrine e forestiere in questo mondo»<sup>236</sup>, attendendo sempre « ciò che soprattutto devono desiderare, ad avere lo Spirito del Signore e il suo santo operare»<sup>237</sup> e compiendo ogni giorno con cuore libero quel pellegrinaggio, che conduce alla terra dei vivi, rimossa ogni cura e sollecitudine di questo mondo<sup>238</sup>.

### Titolo I

#### *Rinuncia e comunione di beni.*

*Art. 146* — Le Sorelle, secondo il pensiero di santa Chiara, non abbiano possessioni o proprietà, «se non quel tanto di terra richiesto dalla necessità per il conveniente isolamento del monastero»<sup>239</sup>; quelle che professano la Regola promulgata da Urbano IV, possono possedere qualche bene, in comune solamente.

*Art. 147* — § 1. La novizia che possiede beni temporali, prima della professione temporanea ne ceda l'amministrazione — tenendone per sé la proprietà — a chi vorrà, non però al monastero, e disponga liberamente del loro uso e usufrutto.

§ 2. In seguito, può mutare questa disposizione solo con la licenza dell'Abbadessa; ma il cambiamento, di una parte notevole dei beni almeno, non sia a favore dell'Ordine<sup>240</sup>.

§ 3. Dopo la professione temporanea, conserva la capacità di acquistare altri beni. Ma tutto ciò che guadagna o per il proprio lavoro o a motivo dell'appartenenza all'Ordine, lo guadagna per il monastero. Ugualmente ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione a qualunque titolo, lo riceve per il monastero<sup>241</sup>.

*Art. 148* — § 1. La Sorella che sta per professare solennemente, entro sessanta giorni dalla professione solenne deve stendere per scritto la rinuncia alla proprietà di tutti i beni che possiede attualmente o che con sicurezza le verranno in seguito, a favore di chi vorrà, ma preferibilmente, se si può fare con prudenza, a favore dei poveri. Non è lecito, comunque, conservare qualcosa per sé.

§ 2. Nessuna Sorella osi indurre, sotto qualsiasi pretesto, la Sorella che deve professare, a lasciare qualcosa al monastero; se però spontaneamente desiderasse donare qualcosa al monastero o per le sue opere, tale donazione si può accettare.

---

<sup>235</sup> 2 Cel 12: FF 597.

<sup>236</sup> Reg S Ch 8,2: FF 2795.

<sup>237</sup> Reg S Ch 10,9: FF 2811.

<sup>238</sup> Reg boll 6: FF 90; 10: FF 103-104

<sup>239</sup> Cfr Reg S Ch 6,14: FF 2791.

<sup>240</sup> Cfr can. 668,2.

<sup>241</sup> Cfr can. 668,3.



§ 3. Dopo la professione solenne, si faccia opportunamente tutto quello che è necessario perché la rinuncia ai beni abbia effetto anche davanti alla legge civile.

*Art. 149 — § 1.* Come Sorelle, che hanno un sol cuore e un'anima sola, tutte con sincerità d'animo si dividano tra di loro le cose materiali, sull'esempio della primitiva Chiesa di Gerusalemme, in cui «tutti si tenevano uniti e avevano tutto in comune»<sup>242</sup>.

§ 2. Tutto, dunque, si abbia in comune, e quei beni che, o come ricompensa per il lavoro, o a qualsiasi altro titolo, sopravvengono a ciascuna Sorella, si devono mettere insieme, ad utilità della Comunità, che ne potrà disporre secondo le Costituzioni.

§ 3. Le Sorelle, sotto la dipendenza dell'Abbadessa, possono sempre porre gli atti giuridici relativi a proprietà necessari di fronte alla legge civile.

## **Titolo II**

### ***Mezzi di sostentamento***

*Art. 150 — § 1.* Poiché abbiamo gettato via ogni indebita preoccupazione e ci siamo affidate alla Provvidenza del Padre celeste<sup>243</sup>, non ci è lecito procurarci un sostentamento sicuro con possessi redditizi o con rendite fisse tali da esimerci dall'obbligo di lavorare.

§ 2. Il lavoro sia il mezzo ordinario per provvedere quanto è necessario al sostentamento. Le Sorelle considerino soprattutto il legame oggi esistente tra povertà e lavoro<sup>244</sup>.

§ 3. Nel determinare il giusto valore del nostro lavoro, ci si guardi da ogni avidità e si osservino le leggi e le consuetudini civili.

*Art. 151 — § 1.* A coloro che seguono la Regola di santa Chiara non è lecito ricevere legati perpetui e rendite fisse. Invece si possono ricevere lecitamente quei legati o eredità, che non hanno carattere di rendite perpetue.

§ 2. Come si addice alla condizione dei poveri, è utile che le Sorelle si servano dei sussidi e pensioni e degli istituti di previdenza sociale, quando la necessità lo richiede o le leggi sociali lo concedono.

*Art. 152 —* Quando il frutto del lavoro e gli altri mezzi di sostentamento non bastano, le Sorelle possono, entro i limiti della vera necessità, ricorrere ai benefattori come alla «mensa del Signore», secondo che le circostanze sembreranno meglio consigliare<sup>245</sup>.

## **Titolo III**

### ***Uso e amministrazione dei beni***

*Art. 153 — § 1.* Richiamiamo spesso alla memoria quelle famose parole di santa Chiara: «Ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo tutte le mie Sorelle, presenti e future, che si studino sempre di imitare la via della santa semplicità, dell'umiltà e della povertà»<sup>246</sup>.

---

<sup>242</sup> At 2,44.

<sup>243</sup> Cfr P.C. 13.

<sup>244</sup> Cfr E.T. 20.

<sup>245</sup> Test S Fr 26: FF 120.

<sup>246</sup> Test S Ch 56: FF 2845.

§ 2. Le chiese, i monasteri e la loro suppellettile sia sempre come si addice alla santa povertà, e si eviti in essi ogni cosa preziosa e superflua.

§ 3. In tutto il modo di vivere, tanto individualmente che collettivamente, le Sorelle diano testimonianza di povertà, e in spirito di solidarietà si conformino al tenore di vita di tanta parte di umanità, che vive nel mondo in condizione disagiata.

*Art. 154* — § 1. Si guardino i monasteri da ogni indebito accumulo di beni, e non ritengano quei beni, mobili o immobili che siano, che non si considerano più utili, secondo il parere del Capitolo conventuale: essi vengano passati ad altri monasteri della Federazione o dell'Ordine, o si cerchi di farli servire per altre necessità della Chiesa, delle Missioni o di chiunque sia nel bisogno.

§ 2. Nulla, tuttavia, impedisce che una piccola somma di denaro, che non si debba spendere subito, sia collocata in banca o in titoli sicuri, dal momento che una tale collocazione, nella situazione attuale, fa parte della normale amministrazione dei beni.

*Art. 155* — § 1. La gestione dei beni venga attuata secondo le norme odierne della buona amministrazione; e nelle questioni economiche di maggiore importanza le Sorelle non trascurino di consultare degli esperti.

§ 2. In ciascun monastero sia istituita la Sorella economista a norma dell'art. 244 § 1. Il suo compito è di provvedere alle necessità ordinarie della Comunità, sotto la direzione e la dipendenza dell'Abbadessa, e porre tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In tempi stabiliti dal Capitolo conventuale, renda conto dell'amministrazione al Discretorio.

§ 3. È utile e conveniente che venga data alle Sorelle un'informazione almeno generale dello stato economico del monastero, e le questioni economiche più rilevanti siano discusse nel Capitolo conventuale.

§ 4. In ogni monastero, l'Abbadessa renda conto, una volta all'anno, dell'amministrazione all'Ordinario<sup>247</sup>.

*Art. 156* — Il Discretorio determini la somma che l'Abbadessa potrà spendere senza interpellare il Discretorio stesso, annualmente o di mese in mese, in spese straordinarie o elargizioni per il bene del monastero e dei poveri. Di tale somma dovrà poi rendere conto sommariamente al Discretorio.

*Art. 157* — § 1. Le Sorelle devono considerare come elemosina del Padre celeste fatta loro pervenire per mezzo dei suoi servi ogni cosa che, o come ricompensa del lavoro, o in dono, venga loro concessa, e riceverla con animo grato ed amministrarla fedelmente; non è loro lecito, infatti, sperperare i doni di Dio.

§ 2. Si provveda accuratamente a conservare e restaurare a tempo gli edifici e gli altri beni.

§ 3. Le Sorelle abbiano cura delle cose loro affidate e ciascuna risponda fedelmente di esse. E non le cedano e non le donino senza licenza dell'Abbadessa, a meno che non si tratti di cose di scarso valore.

*Art. 158* — § 1. Le Sorelle sappiano che le cose loro date devono servire anche agli altri. Volentieri e con generosità, dunque, contribuiscano alle necessità di qualsiasi genere della Chiesa o del mondo, anche con proprio disagio.

§ 2. Benché le Sorelle «siano tenute a servire a tutti, devono tuttavia considerare come loro affidati in modo speciale e raccomandati i poveri e i diseredati, ai quali il Signore stesso volle mostrarsi particolarmente unito»<sup>248</sup>, nello spirito del Padre Francesco, che afferma: «Io non voglio essere un ladro: ci sarebbe imputato a furto, se non dessimo a chi ha più bisogno»<sup>249</sup>.

---

<sup>247</sup> Cfr can. 637.

<sup>248</sup> P.O. 6.

<sup>249</sup> 2 Cel 87: FF 674.

§ 3. Le Comunità «si scambino tra loro i beni materiali, in modo che le più fornite di mezzi aiutino le altre che soffrono la povertà»<sup>250</sup>; questo avvenga anzitutto tra i monasteri che formano la Federazione.

§ 4. Non si facciano donazioni di rilievo, tuttavia, se non col consenso del Capitolo conventuale, tenendo conto dell'art. 154 § 1.

*Art. 159* — § 1. Si guardino le Abbadesse dall'indurre in alcun modo i monasteri a contrarre debiti gravosi o obbligazioni economiche, o dal permettere che vi siano indotti, se non consti con sicurezza che si possa pagare l'interesse del debito e il debito stesso possa essere rimborsato entro un tempo ragionevole.

§ 2. Per contrarre debiti o anche alienare beni, il cui valore superi la metà della somma per la quale — secondo il diritto universale — si deve chiedere il permesso della Santa Sede, si richiede la licenza scritta del proprio Ordinario, avuto in precedenza il consenso del Capitolo conventuale, manifestato a voti segreti.

§ 3. Se si tratta di una somma inferiore a quella di cui al § 2, si richiede il consenso del Discretorio, manifestato a voti segreti.

§ 4. Se si tratta di donazioni votive fatte alla Chiesa o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede il consenso scritto dell'Ordinario del luogo e inoltre la licenza della Santa Sede stessa<sup>251</sup>.

---

<sup>250</sup> P.C. 13e.

<sup>251</sup> Cfr can. 658,3.4.

## CAPITOLO VI

### LA NOSTRA MISSIONE APOSTOLICA

#### Titolo I

##### *La nostra vita nella Chiesa*

*Art. 160* — § 1. Con la nostra consacrazione partecipiamo alla vita della Chiesa<sup>252</sup> e «ci dedichiamo totalmente alla sua missione»<sup>253</sup>.

§ 2. La vita contemplativa si inserisce nel cuore stesso della Chiesa, Corpo di Cristo, che ha come suo fine «la Redenzione umana e la perfetta glorificazione di Dio»<sup>254</sup>. Infatti le Sorelle, che sono interamente dedite alla contemplazione, «offrono a Dio un eccellente sacrificio di lode e, producendo frutti abbondantissimi di santità, sono di onore e di esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con una misteriosa fecondità apostolica»<sup>255</sup>.

*Art. 161* — § 1. La vita contemplativa è il nostro primo e fondamentale apostolato, perché è il nostro modo tipico e caratteristico, secondo uno speciale disegno di Dio, di essere Chiesa, di vivere nella Chiesa, di realizzare la comunione nella Chiesa, di compiere una missione nella Chiesa<sup>256</sup>.

§ 2. La nostra vita chiusa nel nascondimento claustrale apporta luce alla Chiesa. Dovrebbe verificarsi per ciascuna Sorella quanto è stato detto della Madre santa Chiara: «Non poteva avvenire che una lampada tanto vivida, tanto splendente rimanesse occulta senza diffondere luce ed emanare chiaro lume nella Chiesa del Signore... Anzi, spezzando duramente in un angusto eremo il vaso d'alabastro del suo corpo, Chiara riempiva del profumo della sua santità l'intero edificio della Chiesa»<sup>257</sup>.

#### Titolo II

##### *Il nostro apostolato missionario*

*Art. 162* — Le Sorelle siano accese dello stesso spirito missionario che animava san Francesco — «poiché vi ha mandato per il mondo intero, affinché testimoniare la sua voce con la parola e con le opere, e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno onnipotente eccetto Lui»<sup>258</sup> — e santa Chiara — «ti stimo collaboratrice di Dio stesso e sostegno delle membra deboli e vacillanti del suo ineffabile corpo»<sup>259</sup>.

Infatti «gli Istituti di vita contemplativa, con le loro preghiere, penitenze e tribolazioni, hanno grandissima importanza nella conversione delle anime, perché è Dio che, quando è pregato, invia operai nella sua messe, apre lo spirito dei non cristiani perché ascoltino il Vangelo e rende feconda nei loro cuori la parola di salvezza»<sup>260</sup>.

*Art. 163* — § 1. Pienamente coscienti che le giovani Chiese rappresentano la ricchezza della vita e del futuro, lavoreremo per condividere con le Sorelle delle varie parti della terra gli aiuti materiali e spirituali a noi elargiti dal Signore.

---

<sup>252</sup> P.C. 2c.

<sup>253</sup> P.C. 6c.

<sup>254</sup> S.C. 5.

<sup>255</sup> P.C. 7.

<sup>256</sup> D.C. III,26.

<sup>257</sup> Boll can S Ch 5: FF 3285.

<sup>258</sup> Lett Cap Gen 10: FF 216.

<sup>259</sup> Lett 3 B Agn 8: FF 2886.

<sup>260</sup> A.G. 40b.

§2. I monasteri e le Federazioni che dal Signore hanno ricevuto la grazia di molte vocazioni, favoriranno efficacemente l'estendersi della presenza della Chiesa, con nuove fondazioni nelle giovani Chiese o in altri luoghi dove nasca la chiamata missionaria.

§ 3. Per partecipare concretamente alla evangelizzazione, ci impegneremo a conoscere le opere che la Chiesa realizza ovunque nel mondo. Cercheremo di conoscere e di aiutare i missionari, specialmente dell'Ordine francescano.

## CAPITOLO VII

### LA FORMAZIONE

*Art. 164* — § 1. La nostra vocazione è un dono speciale di Dio alla singola persona e alla Chiesa.

§ 2. «Per i benefici che abbiamo ricevuto e riceviamo ogni giorno dal Padre delle misericordie, che ci colma dei suoi beni, siamo molto tenute a rendere grazie alla sua gloria: e ancor più perché è grande la nostra vocazione, e quanto più è grande e perfetta, tanto maggiore è il nostro obbligo. Perciò l'Apostolo ammonisce: 'Conosci bene la tua vocazione'»<sup>261</sup>.

§ 3. Questo dono richiede, tuttavia, la corrispondenza personale e comunitaria, per poter prendere forma e raggiungere la pienezza della sua realizzazione<sup>262</sup>.

*Art. 165* — La parte dottrinale della formazione stessa, che aiuta a precisare, illuminare e sostenere la vocazione, proceda di pari passo e in stretta connessione con la esperienza pratica dei valori, perché, affondando le sue radici nella vita, generi vita.

*Art. 166* — § 1. La Chiesa annette grande importanza e concede grande libertà agli istituti nella formazione specifica dei loro membri, perché sia dato a ciascuno di poter esprimere liberamente la propria natura e il proprio carisma nel Corpo mistico di Cristo<sup>263</sup>.

§ 2. Nella formazione alla nostra specifica forma di vita, dunque, siano sempre tenuti e fatti presenti, fin dall'inizio, sia pure in modo ancora adombrato, gli elementi fondamentali che la costituiscono<sup>264</sup>.

## Titolo I

### *Promozione delle vocazioni*

*Art. 167* — La responsabilità della promozione vocazionale all'Ordine incombe su tutte le Sorelle e le impegna a pregare incessantemente, sia individualmente che comunitariamente, perché Dio, Padre di ogni bene, voglia suscitare vocazioni, come pure dare gli aiuti necessari per il loro sviluppo.

*Art. 168* — § 1. Ricordino ancora le Sorelle che l'esempio della loro vita costituisce «la migliore presentazione» del loro Ordine ed è « un invito ad abbracciare la vita religiosa»<sup>265</sup>.

§ 2. L'esempio di santa Chiara ci mostra la forza di irradiazione di una vita contemplativa francescana vissuta in pienezza<sup>266</sup>.

*Art. 169* — § 1. Non si trascurino altri mezzi approvati ed efficaci, che servono per incrementare le vocazioni: primo fra tutti l'animazione vocazionale, come «servizio di ascolto, di misericordia e di speranza»<sup>267</sup>.

---

<sup>261</sup> Test S Ch 2-4: FF 2823.

<sup>262</sup> Cfr cann. 233; 574,1; 652,3,4; 670.

<sup>263</sup> Cfr can. 652,1.

<sup>264</sup> Ivi.

<sup>265</sup> P.C. 24c.

<sup>266</sup> Cfr Legg S Ch 10-11: FF 3177-3178.

<sup>267</sup> Cfr Doc. «Cura pastorale delle vocazioni nelle Chiese particolari», 24 CEI, 1982.

§ 2. «Agli Istituti è lecito, allo scopo di suscitare vocazioni, diffondere notizie della propria forma di vita e curare il reclutamento dei candidati, purché ciò avvenga con la dovuta prudenza e nell'osservanza delle norme stabilite dalla Santa Sede e dall'Ordinario del luogo»<sup>268</sup>.

## Titoio II

### *Principi di formazione*

*Art. 170* — «Se qualcuna, per divina ispirazione, verrà a noi con la volontà di abbracciare questa vita... le si esponga accuratamente il nostro modo di vivere»<sup>269</sup>. Le Sorelle siano istruite e formate in modo tale da assimilare, quanto più perfettamente possibile, lo spirito della Regola e delle Costituzioni generali.

*Art. 171* — § 1 La formazione comune alla vita religiosa, che deve essere l'impegno principale, ed è del tutto indipendente dai vari incarichi ed uffici, sia la medesima per tutte, appropriata alla cultura e alle possibilità intellettuali di ciascuna.

§ 2. La formazione al lavoro invece tiene conto dell'attitudine specifica ai diversi compiti: e perciò la preparazione tecnica può essere per ciascuna diversa.

*Art. 172* — § 1. Con particolare cura adoperiamoci per formarci ad una autentica vita di orazione e di contemplazione, alimentata dalla pratica sacramentale, all'intelligenza di fede in ogni avvenimento e nei confronti di ogni persona, al vero amore fraterno, così che la fede penetri la vita intera.

§ 2. Indispensabile per una vita contemplativa è la meditazione della storia della salvezza e l'approfondimento teologico, che trovano fondamento e coronamento nel «mistero di Cristo»<sup>270</sup>. Avremo cura, dunque, di gustare il sapore del Verbo di Dio nella Sacra Scrittura e renderemo facile la sua lettura e la contemplazione in una formazione che continuamente si aggiorna.

§ 3. Avranno ugualmente grande parte nella formazione le linee della nostra vita contemplativa francescana, con l'approfondimento degli scritti di san Francesco e di santa Chiara e mediante la premurosa partecipazione della Comunità, che cercherà di incarnare la nostra grazia francescana di semplicità, di povertà, di umiltà, di amore fraterno, di obbedienza, di stupore e di letizia.

*Art. 173* — § 1. La formazione religiosa, che prende in considerazione la persona tutta intera, sia unita alla formazione umana, affinché virtù naturali e virtù soprannaturali si sviluppino armonicamente; le Sorelle, secondo lo spirito di san Francesco e di santa Chiara, imparino a stimare i beni creati come doni di Dio e a riportarli a Lui.

§ 2. Le Sorelle «si abituino a perfezionare come si deve la propria indole»<sup>271</sup> e a coltivare la sincerità d'animo, l'amore della giustizia, la fedeltà nelle promesse, la gentilezza nell'agire e la moderazione nel parlare, unita a carità.

§ 3. Si promuova costantemente la maturità umana, che porta con sé in certo qual modo stabilità d'animo, dominio di sé, retto uso della libertà, capacità di prendere decisioni ponderate, un giusto modo di valutare persone e avvenimenti<sup>272</sup>.

*Art. 174* — § 1. La formazione umana corrisponda alla cultura generale delle nazioni.

---

<sup>268</sup> P.C. 24.

<sup>269</sup> Reg S Ch 2,1.7: FF 2754.2756.

<sup>270</sup> Cfr can. 760.

<sup>271</sup> O.T. 11.

<sup>272</sup> Ivi.

§ 2. Sarà vantaggioso anche curare l'educazione fisica, che serve per rinvigorire il corpo e sollevare lo spirito.

*Art. 175* — § 1. La nostra vita in fraternità richiede, nella sua essenza, che la formazione riguardi tanto ciascuna singolarmente quanto la comunità.

§ 2. Le Sorelle vengano educate a favorire la vita di fraternità nel suo complesso, mettendo a disposizione tutte le energie della mente e della volontà e i doni di grazia nell'esecuzione degli ordini ricevuti e nel compimento accurato degli uffici loro assegnati.

§ 3. Le Sorelle devono essere formate al retto uso della libertà — che porta con sé la coscienza di dover rendere conto a Dio del proprio modo di vivere e di comportarsi —, anche affidando loro degli incarichi che stimolino il senso della responsabilità, perché così potranno dare un contributo più valido nella vita di famiglia, come vere collaboratrici della grazia di Dio.

§ 4. Attraverso la disciplina, che deve essere coltivata e stimata come una parte necessaria di tutta la formazione, le Sorelle acquistino gradatamente il dominio di sé, e imparino ad adattarsi alla vita comune in un crescere parallelo di carità<sup>273</sup>.

*Art. 176* — § 1. Spetta alla Maestra e alle sue aiutanti, sotto l'autorità dell'Abbadessa, discernere e verificare la vocazione delle novizie e gradatamente formarle a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie dell'Ordine<sup>274</sup>.

§ 2. La comunità intera, tuttavia, mediante la sua unità e il suo spirito di preghiera, si adoperi nel cooperare alla formazione delle novizie, per la parte che le spetta, con l'esempio della vita e vivendo con gioia la vocazione, così da essere di stimolo alle giovani a seguire Cristo sui passi di san Francesco e di santa Chiara<sup>275</sup>.

§ 3. Le giovani, consapevoli della propria responsabilità, si impegnino ad una attiva collaborazione con le loro maestre per poter rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina<sup>276</sup>.

*Art. 177* — § 1. Nell'analizzare e comporre armonicamente le qualità naturali delle Sorelle, si tengano nella dovuta stima e si usino saggiamente i sussidi forniti dalla sana psicologia e pedagogia.

§ 2. E bene servirsi di quei mezzi tecnici con i quali oggi viene facilitato il compito dell'istruzione e della formazione.

*Art. 178* — La biblioteca sia convenientemente fornita di libri e di riviste e sia facilmente accessibile alle Sorelle.

### **T i t o l o III**

#### ***Le Maestre***

*Art. 179* — § 1. La Maestra delle novizie sia professa di voti solenni, abbia ordinariamente almeno trent'anni di età e possieda una preparazione adeguata per l'educazione delle giovani.

---

<sup>273</sup> Ivi.

<sup>274</sup> Cfr cann. 650,2; 652,4.

<sup>275</sup> Cfr can. 652,4.

<sup>276</sup> Cfr can. 652,3.



§ 2. Le Sorelle scelte a questo compito della formazione, siano dotate — oltre che di maturità di giudizio e di spirito —, di un'inclinazione naturale ossia vocazione per questo incarico, e di attitudine a comprendere e orientare i sentimenti delle giovani.

§ 3. Alle giovani loro affidate «devono sempre dare prova di semplicità evangelica, di amicizia accompagnata a bontà e di rispetto della loro personalità, al fine di creare un clima di reciproca fiducia»<sup>277</sup>.

§ 4. Nella persona stessa delle Maestre si riveli chiaramente la spiritualità del nostro Ordine. Siano sinceramente impegnate nella vita spirituale e nel proprio perfezionamento, memori che le parole muovono, ma gli esempi trascinano.

§ 5. La Maestra deve possedere profonda conoscenza dell'ascetica e della mistica, come pure della genuina vita delle Clarisse, alla quale le Sorelle vengono educate.

*Art. 180* — § 1. Per adempiere più efficacemente il suo incarico, occorre che la Maestra abbia una certa stabilità e continuità nell'ufficio.

§ 2. Per giusto motivo si associ alla Maestra una compagna idonea ed esperta, da lei direttamente dipendente in tutto ciò che riguarda la formazione.

*Art. 181* — Per l'eccezionale importanza dell'incarico di Maestra, i monasteri più vicini o per località o per tradizione o per caratteristiche, promuovano con lealtà e serietà, a questo riguardo, l'aiuto scambievole, soprattutto nell'ambito di una medesima Federazione, se esiste, in modo da portare insieme, per quanto è possibile, questa gravissima responsabilità della formazione.

## **T i t o l o I V**

### ***Il tempo della prova***

*Art. 182* — E di somma importanza che la candidata « scelga con matura ponderazione e piena libertà di spirito quella forma di vita, che le permetta di dedicare l'esistenza unicamente a Cristo e alle cose che sono di lassù. Per questo motivo si devono sottoporre a lungo e diligente esame le vocazioni che si presentano per i monasteri di monache<sup>278</sup>.

*Art. 183* — § 1. Prima che le candidate si consacrino a Dio con la professione definitiva, è indispensabile che trascorran un tempo adeguato di prova.

§ 2. Il tempo della prova comprende tre gradi, vale a dire il postulato, il noviziato e il periodo in cui le Sorelle sono vincolate dai voti temporanei; tale tempo di prova dura almeno un sessennio.

## **T i t o l o V**

### ***Il postulato***

*Art. 184* — Il diritto di ammettere le candidate al postulato appartiene all'Abbadessa, col consenso del suo Discretorio e consultata la Comunità.

---

<sup>277</sup> Cfr R.C. 11,32.

<sup>278</sup> V.S. VI.

*Art. 185* — § 1. I requisiti per essere ammesse alla prova, osservato quanto è da osservarsi secondo il diritto, sono questi:

1. Retta intenzione, libera volontà, idoneità spirituale, morale e intellettuale; età adeguata, non inferiore ai 17 anni, a meno che gli Statuti particolari non esigano una età maggiore per la liceità dell'ammissione, e attitudine a condurre convenientemente la vita claustrale e comunitaria.
2. Adeguata salute fisica e psichica. In proposito ci si deve informare anche delle eventuali predisposizioni ereditarie<sup>279</sup>.

§ 2. Circa l'idoneità fisica delle candidate, si richiede il certificato sottoscritto da medici che possono essere indicati dal monastero; si può richiedere anche il certificato sull'idoneità psichica.

*Art. 186* — § 1. Qualsiasi aspirante, prima d'essere ammessa, dichiara per scritto:

1. Che non è affetta da alcuna forma epilettica o malattia contagiosa o da altra malattia grave e cronica, e che sa che, nascondendo questo con inganno, la sua accettazione e quindi la professione è da ritenersi nulla.
2. Che entra nell'Ordine per sua libera volontà<sup>280</sup>.
3. Che è pronta a prestare gratuitamente ogni servizio, secondo le disposizioni dei Superiori, in modo tale da non poter esigere dall'Ordine alcuna retribuzione in denaro, se dovesse in seguito, in qualunque momento sia, lasciare l'Ordine o esserne dimessa.

§ 2. Le dichiarazioni di cui al § 1, firmate dall'Abbadessa e da due testimoni, oltre che dalla candidata da ammettersi, si devono conservare nell'archivio del monastero. Se si trattasse poi di un'aspirante minorene, tali dichiarazioni devono essere firmate anche dal padre o dalla madre o dal tutore.

*Art. 187* — § 1. Le candidate devono presentare il certificato di Battesimo e di Cresima. Inoltre si domandino accuratamente informazioni al parroco o ad altra persona degna di fiducia circa l'indole della candidata e il comportamento passato e presente, come pure circa le sue attitudini a condurre la vita claustrale particolare del nostro Ordine<sup>281</sup>.

§ 2. Non è lecito richiedere o accettare la dote dalle postulanti.

*Art. 188* — § 1. La prima iniziazione, ossia il postulato, alla vita religiosa, è necessaria « non solamente al fine di permettere un giudizio sulle attitudini e sulla vocazione della candidata, bensì anche di verificare il grado di cultura religiosa e, quando occorre, di completarla nella misura ritenuta necessaria; e da ultimo ha per fine di permettere un passaggio progressivo dalla vita del mondo a quella propria del noviziato, e così «favorire la maturazione umana ed affettiva della candidata»<sup>282</sup>.

§ 2. Il postulato deve durare un anno; l'Abbadessa col consenso del Discretorio può prorogare questo tempo d'obbligo, ma solamente fino al termine di un secondo anno<sup>283</sup>.

*Art. 189* — Le postulanti siano affidate alla cura particolare della Maestra delle novizie, o di un'altra Sorella, che le inizi alla vita religiosa e comunitaria.

## **T i t o l o V I**

### ***Il noviziato***

---

<sup>279</sup> Cfr can. 642; O.T. 6a.

<sup>280</sup> Cfr can. 643,1/4.

<sup>281</sup> Cfr can. 645,1.

<sup>282</sup> R.C. 10,II,1; 4.

<sup>283</sup> R.C. 12,II.

*Art. 190 — § 1.* Terminato il tempo del postulato, le aspiranti che saranno state trovate idonee e ne avranno fatto richiesta per iscritto, siano ammesse al noviziato dalla Abbadessa, con il voto deliberativo del Capitolo conventuale.

§ 2. Prima di iniziare il noviziato, le candidate facciano gli esercizi spirituali per un tempo adeguato, che deve durare almeno cinque giorni completi.

§ 3. Per la validità del noviziato si osservi quanto è prescritto dal can. 643,1 ed è riportato nell'Appendice giuridica delle presenti Costituzioni.

Gli Statuti particolari, poi, possono esigere altri requisiti per la liceità dell'ammissione, oltre a quanto indicato nell'Appendice giuridica.

*Art. 191 — § 1.* Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell'Ordine, è ordinato a far sì che le novizie possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è propria del nostro Ordine, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo u suo spirito; e al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità<sup>284</sup>.

§ 2. Lo scopo del noviziato esige che le novizie siano formate secondo un regolamento di formazione, da determinarsi negli Statuti particolari<sup>285</sup>.

§ 3. Il tempo di noviziato, di cui al can. 648 § 1, sia dedicato all'opera di formazione vera e propria; perciò le novizie non siano occupate in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione<sup>286</sup>.

*Art. 192 — § 1.* L'ammissione al noviziato avvenga secondo il rito legittimamente approvato.

§ 2. Le candidate, all'inizio del noviziato, deposto l'abito secolare, indossino l'abito religioso<sup>287</sup>.

§ 3. Si notino in un libro, da conservarsi nell'archivio del monastero, il luogo e la data dell'ammissione al noviziato, aggiungendo il nome e il cognome, la diocesi di origine, l'età della novizia. Tutto ciò deve essere firmato dall'Abbadessa e dalle sue Discrete, oltre che dalla novizia stessa.

*Art. 193 — § 1.* Ogni monastero canonicamente eretto ha di diritto il proprio noviziato. Si raccomanda, tuttavia, il noviziato comune per ciascuna Federazione, o per parecchi monasteri della medesima nazione o prossimi per affinità, in modo tale però che una parte del noviziato deve essere compiuta nel proprio monastero.

§ 2. Il noviziato deve durare due anni, dei quali il primo è canonico.

§ 3. Una assenza dalla casa del noviziato, che superi i tre mesi, continui o discontinui, durante l'anno canonico, rende il noviziato invalido<sup>288</sup>.

§ 4. Una assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata<sup>289</sup>.

§ 5. L'Abbadessa, per giusto motivo, può permettere che la prima professione sia anticipata, non tuttavia di oltre quindici giorni<sup>290</sup>.

---

<sup>284</sup> Cfr can. 646.

<sup>285</sup> Cfr can. 650,1.

<sup>286</sup> Can. 652,5.

<sup>287</sup> Cfr Reg S Ch 2,12: FF 2759.

<sup>288</sup> Can 649,1.

<sup>289</sup> Ivi.

<sup>290</sup> Can. 649,2.

*Art. 194* — La particolare fisionomia e finalità del noviziato esigono una certa separazione delle novizie dalle altre Sorelle della comunità. Possono nondimeno le novizie avere, a giudizio dell'Abbadessa e della loro Maestra, dei rapporti con le altre Sorelle professe, per motivo di fraternità. E compito del Capitolo conventuale stabilire il carattere dei rapporti, che possono intercorrere tra le novizie e gli altri membri della Comunità<sup>291</sup>.

*Art. 195* — § 1. La Maestra tre volte all'anno presenti all'Abbadessa e al suo Discretorio relazione scritta sul comportamento delle singole novizie e sulle loro qualità. Se poi il noviziato viene compiuto fuori del proprio monastero, tale relazione sia mandata per iscritto anche alla Abbadessa del monastero della novizia.

§ 2. L'Abbadessa, sentita la Maestra e col consenso del Discretorio, per giusta causa può dimettere la novizia<sup>292</sup>.

§ 3. Compiuto il noviziato, se la novizia viene giudicata idonea, sia ammessa alla professione temporanea, altrimenti sia dimessa; se rimane qualche dubbio sulla sua idoneità l'Abbadessa, col consiglio del Discretorio, può prolungare il periodo di prova, ma non oltre sei mesi<sup>293</sup>.

## **T i t o l o V I I**

### ***La professione***

*Art. 196* — § 1. Compiuto il noviziato, se le novizie danno segni positivi della chiamata divina e sono giudicate idonee, siano ammesse dalla Abbadessa alla professione dei voti temporanei, con il voto deliberativo del Capitolo conventuale del proprio monastero, debitamente informato.

§ 2. Le novizie, prima del voto del Capitolo conventuale, facciano alla Abbadessa la richiesta per iscritto.

§ 3. La novizia premetta all'emissione dei voti gli Esercizi spirituali, per almeno cinque giorni interi.

*Art. 197* — § 1. Nell'emettere qualsiasi professione, si osservi il rito legittimamente approvato. Come formula di professione si propone la seguente:

« Io, suor N.N., a lode e gloria di Dio,  
che per sua grazia mi ha scelta e mi ha chiamata,  
con la ferma volontà di osservare il Santo Vangelo  
e di seguire ed imitare la vita  
dell'Altissimo Signore nostro Gesù Cristo  
e della sua santissima Madre,  
nelle tue mani, Madre Abbadessa N.N.  
e davanti alle mie Sorelle,  
prometto e faccio voto a Dio onnipotente di vivere  
(per tre anni *oppure* per tutto il tempo della mia vita)  
in castità, senza nulla di proprio, in obbedienza e in clausura,  
secondo la Regola delle Sorelle Povere di Santa Chiara,  
confermata da Papa Innocenze IV (o da Papa Urbano IV)  
e le Costituzioni del nostro Ordine, approvate dalla Sede Apostolica.  
Mi affido con tutto il cuore a questa famiglia religiosa:  
affinché, mediante l'azione dello Spirito Santo,  
l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria,

---

<sup>291</sup> Cfr R.C. 28.

<sup>292</sup> Cfr can. 653,1.

<sup>293</sup> Cfr can. 653,2.

del santo Padre nostro Francesco,  
della Madre nostra santa Chiara e di tutti i Santi,  
con l'aiuto delle mie Sorelle  
possa portare a pieno compimento la mia consacrazione  
a servizio di Dio e della Chiesa ».

Se per sue particolari ragioni qualche monastero desiderasse usare un'altra formula di professione, ne faccia richiesta alla Santa Sede.

§ 2. Il documento che attesta l'avvenuta professione, firmato dalla professa stessa, da due testimoni e da colei davanti alla quale la professione è stata emessa, si conservi nell'archivio del monastero. Inoltre, se si tratta della professione solenne o perpetua, l'Abbadessa deve informare della medesima il parroco di Battesimo della professa.

*Art. 198* — § 1. Le professe di voti temporanei, fino alla professione perpetua, sottostiano alla dilezione di una Maestra particolare designata dall'Abbadessa con il consenso del suo Discretorio: tale Maestra, se non sarà la stessa Maestra delle novizie, possegga, per quanto è possibile, le sue stesse doti.

§ 2. Durante il periodo della professione temporanea, le Sorelle debbono completare la formazione iniziata durante il noviziato. Ogni monastero, quindi, deve definire negli Statuti particolari il regolamento di questa formazione<sup>294</sup>.

*Art. 199* — La professione temporanea viene emessa per un triennio: ma in certi casi, se ciò favorisce la maturazione e non è un incentivo per l'instabilità e l'incostanza, questo periodo può essere prorogato dalla Abbadessa con il consenso del Discretorio, non però oltre un secondo triennio<sup>295</sup>.

*Art. 200* — Tre mesi prima della professione definitiva, la Sorella ne stenda la domanda per iscritto. E se sarà giudicata idonea, sia ammessa dalla Abbadessa con il consenso del Capitolo conventuale. Dopo gli Esercizi spirituali per almeno cinque giorni, emetta la professione perpetua con i voti o solenni o semplici.

## **T i t o l o V I I I**

### ***La formazione permanente***

*Art. 201* — § 1. La persona umana, nella sua crescita naturale e soprannaturale, tende ad un continuo perfezionamento. D'altronde, anche la società civile, la vita della Chiesa come pure la vita di contemplazione nella dinamica del tempo, sono soggette a questo perfezionamento.

§ 2. Le Sorelle «per tutta la vita continuino assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica»<sup>296</sup>.

*Art. 202* — § 1. La formazione, sia quella iniziale sia quella permanente, deve essere adeguata alla nostra vocazione e professione di vita contemplativa, che ha come aspirazione fondamentale l'intima unione con Dio e che progredisce nella solitudine e nel silenzio, nell'assidua preghiera e gioiosa penitenza<sup>297</sup>. Essa sia a un tempo dottrinale e pratica.

---

<sup>294</sup> Cfr can. 659,2.

<sup>295</sup> Cfr can. 657,2.

<sup>296</sup> Can. 661; cfr Lett 2 B Agn 11-13: FF 2875.

<sup>297</sup> P.C. 7.

§ 2. Si ritengano strumenti vitali della formazione stessa e scuola di carità la vita fraterna nella comunità e l'osservanza regolare. La comunità intera si sforza di attendervi con serietà di impegno, fondandosi solidamente su basi bibliche, patristiche, liturgiche, teologiche e spirituali<sup>298</sup>.

§ 3. Lo scopo di tale formazione è di farci crescere nella comprensione del mistero di Cristo e nell'adesione alla nostra vocazione. Ciò avviene sotto l'incessante azione dello Spirito di Cristo, e include un aspetto di conversione spirituale e un aspetto di rinnovamento nell'attenzione ai segni dei tempi.

§ 4. Mirando ad unificare le energie della persona nell'offerta totale di sé a Dio, essa conduce le Sorelle a piena maturità in Cristo Verbo Incarnato, il quale ci rivela la nostra identità e la sublimità della nostra vocazione<sup>299</sup>.

*Art. 203* — § 1. E dovere della comunità intera perseguire assiduamente questa formazione permanente, come un continuo progredire; ma specialmente compete all'Abbadessa, cui spetta che le Sorelle possano usufruire di istruzioni, di Riunioni di famiglia, di giornate di studio nell'ambito del monastero stesso ed anche di altri mezzi forniti dalla tecnica o di aiuti per la formazione teorica.

Per meglio raggiungere tale fine, l'Abbadessa si avvalga dell'aiuto di Sorelle adatte. Si abbia particolare cura che le Sorelle dotate di un'inclinazione naturale e di capacità per assolvere il compito di formatrici, possano usufruire di opportune istruzioni per adempiere convenientemente questo ufficio.

§ 2. Le Federazioni usino, dal canto loro, ogni diligenza per favorire e aiutare le Sorelle nella loro crescita: così che la formazione permanente sia un obiettivo da raggiungere tanto a livello federale quanto in ogni singolo monastero.

§ 3. Se le circostanze dovessero consigliarlo, l'Abbadessa, consultato il Capitolo conventuale e informato il Vescovo diocesano o il Superiore Regolare, può permettere talvolta alle monache di partecipare a quei convegni, che favoriscono veramente la vita claustrale, purché non avvenga che le uscite di clausura a tale scopo siano troppo frequenti<sup>300</sup>.

*Art. 204* — Ricordino le Sorelle che la formazione deve essere globale ed esistenziale e non indirizzino i loro sforzi a coltivare esclusivamente una singola materia o disciplina, ma abbiano di mira un crescere armonico di tutta la persona in Cristo.

---

<sup>298</sup> D.C. 27.

<sup>299</sup> Cfr G.S. 22a.

<sup>300</sup> Cfr V.S. VII, 12.

## CAPITOLO VIII

### USCITA E DIMISSIONE DELLE SORELLE DALL'ORDINE

*Art. 205* — §1. La Sorella professa di voti temporanei, scaduto il tempo dei voti, può lasciare il monastero<sup>301</sup>.

§ 2. Coi che durante la professione temporanea, per grave causa, chiede di lasciare il monastero, può ottenere il relativo indulto dall'Abbadessa col consenso del suo Discretorio; questo indulto, per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo diocesano, se il monastero è sottoposto alla sua vigilanza, o dal Superiore regolare<sup>302</sup>.

§ 3. Allo scadere della professione temporanea, se sussistono giuste cause, una Sorella può essere esclusa dalla successiva professione, da parte della Abbadessa, udito il suo Discretorio<sup>303</sup>.

§ 4. Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando, a giudizio degli esperti, rende non idonea alla vita nell'Ordine la Sorella di cui al § 3, costituisce motivo per non ammetterla alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua o solenne, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte dell'Ordine oppure a lavori sostenuti nel monastero stesso<sup>304</sup>.

§ 5. Se però la Sorella, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimessa dal monastero<sup>305</sup>. L'Abbadessa si impegni a che sia curata, anche in una casa specifica.

*Art. 206* — Una Sorella, per grave causa, può impetrare dalla Sede Apostolica l'indulto di escaustrazione. La Sorella escaustrata è ritenuta esonerata dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita; tuttavia rimane sotto la dipendenza e la cura della sua Abbadessa ed anche dell'Ordinario del luogo. Può portare l'abito dell'Ordine, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'indulto. Ella però manca di voce attiva e passiva<sup>306</sup>.

*Art. 207* — La Sorella che, al termine del noviziato, oppure dopo la professione, è uscita legittimamente dall'Ordine, può esservi riammessa dalla Abbadessa col consenso del suo Discretorio, senza l'onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia all'Abbadessa stessa stabilire un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua o solenne a norma dei cann. 655 e 657<sup>307</sup>.

*Art. 208* — Una professa di voti perpetui o solenni non può passare da un monastero a un altro Istituto religioso, se non per concessione della Abbadessa e del Moderatore supremo dell'altro Istituto, previo consenso dei rispettivi Consigli<sup>308</sup>.

*Art. 209* — § 1. Con particolare cautela si chiedano informazioni a riguardo di quelle aspiranti, che di loro spontanea volontà hanno lasciato un altro Istituto o anche un altro monastero dell'Ordine prima o dopo la professione, oppure sono state da esso legittimamente dimesse.

---

<sup>301</sup> Cfr can. 688,1.

<sup>302</sup> Cfr can. 688,2.

<sup>303</sup> Cfr can. 689,1.

<sup>304</sup> Cfr can. 689,2.

<sup>305</sup> Cfr can. 689,3.

<sup>306</sup> Cann. 686, 2 e 687.

<sup>307</sup> Cfr can. 690.

<sup>308</sup> Cfr can. 684,1.

§ 2. Coloro che eventualmente venissero all'Ordine da un altro Istituto religioso già vincolate con i voti perpetui, anche solenni, non possono emettere la professione solenne, finito il noviziato, se non dopo un triennio, con modalità di prova da determinarsi negli Statuti particolari<sup>309</sup>.

*Art. 210* — Perché una Sorella possa passare da un monastero a un altro del nostro stesso Ordine, si richiede il consenso dell'Abbadessa e del Capitolo conventuale dell'uno e dell'altro monastero. Il passaggio definitivo non può avvenire prima che siano passati due anni<sup>310</sup>.

*Art. 211* — La Sorella che si allontana illegittimamente dal monastero, con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dell'Abbadessa, deve essere da questa sollecitamente ricercata ed aiutata, perché ritorni e perseveri nella propria vocazione<sup>311</sup>.

*Art. 212* — § 1. Una Sorella professa di voti perpetui o solenni non chieda l'indulto di lasciare l'Ordine se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda all'Abbadessa, la quale la inoltrerà alla Sede Apostolica insieme con il voto suo e del suo Discretorio<sup>312</sup>.

§ 2. L'indulto di lasciare l'Ordine, una volta legittimamente concesso e notificato alla Sorella, se da lei non fu rifiutato all'atto della notificazione, comporta per il diritto stesso la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.<sup>313</sup>

*Art. 213* — Una professa può essere dimessa a norma dei cann. 694-700 (cfr. Appendice).

*Art. 214* — In caso di grave scandalo esterno o di gravissimo danno imminente per il monastero, la Sorella può subito essere espulsa dal monastero dall'Abbadessa col consenso del suo Discretorio. Se è necessario, l'Abbadessa curi che si istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica<sup>314</sup>.

*Art. 215* — § 1. Le Sorelle che lasciano il monastero o sono state da esso dimesse, siano esse di voti solenni o di voti soltanto temporanei, non possono pretendere nulla per qualsiasi servizio prestato al monastero.

§ 2. Se tuttavia la Sorella che ritorna nel mondo o è dimessa dall'Ordine, sciolti i voti, non potesse provvedere a se stessa con le sue proprie sostanze, il monastero le deve dare per carità quello che occorre perché possa tornare a casa in modo sicuro e conveniente, e provvedere a che, osservata l'equità naturale, possa vivere onestamente per qualche tempo: e questo venga deciso per mutuo accordo o, in caso di dissenso, sia determinato dall'Ordinario del luogo<sup>315</sup>.

---

<sup>309</sup> Cfr can. 684,4.

<sup>310</sup> Cfr cann. 684,3 e 627,2.

<sup>311</sup> Cfr can. 665,2.

<sup>312</sup> Cfr can. 691.

<sup>313</sup> Cfr can. 692.

<sup>314</sup> Cfr can. 703.

<sup>315</sup> Cfr can. 702.



## CAPITOLO IX

### STRUTTURA DEL GOVERNO

*Art. 216* — L'intero nostro Ordine, benché formato da monasteri autonomi, costituisce un'unica famiglia, che si aduna sotto un solo Padre celeste, per mezzo dello Spirito Santo, in Cristo. Ora, non rimanga privo di contenuto questo nome di famiglia; bensì, lo spirito fraterno appaia chiaramente anche nell'ordinamento giuridico delle strutture ed eserciti il suo influsso, secondo la fisionomia propria dell'Ordine. Pertanto, nel nostro Ordine, la distinzione degli incarichi, necessaria per il governo, non sminuisce in alcun modo la natura propria delle nostre comunità, ma piuttosto è ordinata a sostenerla e regolarla.

*Art. 217* — Coei che sarà eletta ad Abbadessa, vivendo in stretta unione con le Sorelle a lei affidate, eserciti il suo compito in spirito di fede, di fraterna carità e di umile servizio, sull'esempio di Cristo, che non è venuto per essere servito, ma per servire, come san Francesco molto spesso ricorda ai Superiori<sup>316</sup>. Perciò, sempre disponibile e pronta a favorire il dialogo, l'Abbadessa sia serva, sorella e madre delle sue Sorelle<sup>317</sup>.

*Art. 218* — L'Abbadessa, dunque, e tutte le Sorelle che hanno un ufficio particolare, si assumano, per le rispettive incombenze, a norma delle Costituzioni e degli Statuti eventualmente esistenti, piena responsabilità, che tutte le altre Sorelle riconoscano di buon grado. Nello stesso tempo, però, abbiano sempre sollecitudine comune per gli interessi della famiglia; cosa che certo si potrà ottenere con maggiore facilità, se «le Superiori ascoltano volentieri i membri della famiglia e promuovono l'unione delle loro forze per il bene dell'Istituto e della Chiesa», e i membri stessi «nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative, cooperano con un'obbedienza attiva e responsabile»<sup>318</sup>.

*Art. 219* — § 1. Tutte le responsabili degli uffici tengano ben presente il principio di corresponsabilità e di collaborazione, ed esercitino con efficienza i rispettivi incarichi per il bene della Chiesa, della comunità e delle singole Sorelle.

§ 2. Le Sorelle, di buon grado e secondo lo spirito francescano, non rimangano a lungo nei medesimi uffici e, in spirito di servizio, siano sempre pronte al cambiamento, vivendo l'espropriazione ed incrementando in questa condivisione l'amore e la comprensione vicendevole<sup>319</sup>.

*Art. 220* — Le Sorelle che esercitano qualche ufficio o incarico, conservino sempre fedelmente qualunque segreto naturale o confidato di cui siano venute a conoscenza in ragione dell'ufficio, per conservare l'unione nella giustizia e nella scambievole carità.

*Art. 221* — Per regolare, rinnovare e dare nuovo impulso alla nostra vita, rivestono una particolare importanza i Capitoli, che, nello spirito del nostro Ordine, sono caratterizzati da una nota di familiarità, di collaborazione e di corresponsabilità. L'Abbadessa, perciò, non si assuma da sola tutta la responsabilità, ma discuta in Capitolo con le Sorelle circa le cose da trattarsi per il bene e l'utile del monastero: «spesso, infatti, il Signore manifesta ciò che è meglio al più piccolo»<sup>320</sup>.

*Art. 222* — Le Costituzioni prevedono vari tipi di Capitoli comuni, a vari livelli di partecipazione. A seconda del numero dei membri che vi partecipano, dell'argomento che deve essere discusso e del clima in cui avviene l'incontro, i diversi Capitoli prendono il nome di: Discretorio, Capitolo conventuale, Riunione di famiglia e Capitolo di Revisione di vita.

---

<sup>316</sup> Mt 20,28; cfr Reg n boll 4,5: FF 14; 6,3: FF 23.

<sup>317</sup> Reg S Ch 4,10-18: FF 2776-2780; 10,4.5: FF 2808.

<sup>318</sup> P.C. 14c.

<sup>319</sup> Reg n boll 17,4: FF 46.

<sup>320</sup> Reg S Ch 4,18: FF 2780.

*Art. 223 — § 1.* Ogni Capitolo comune venga debitamente preparato e si svolga in conformità al fine che gli è proprio.

§ 2. In quei Capitoli in cui deve essere presa qualche decisione, cioè nel Discretorio e nel Capitolo conventuale, si deve dare informazione esauriente sulle questioni che devono essere trattate, perché si possa esprimere un giusto giudizio.

§ 3. Nella Riunione di famiglia si mantenga un clima familiare ed il più possibile aperto nella ricerca, nello studio, nella valutazione e nelle eventuali conclusioni.

§ 4. Il Capitolo di Revisione di vita ha lo scopo di aiutarci a prendere maggiormente coscienza della nostra chiamata e della nostra responsabilità nella comunità, e di impegnarci in un cammino di conversione<sup>321</sup>.

§ 5. Spetta agli Statuti particolari stabilire norme precise affinché i vari Capitoli conseguano le loro specifiche finalità, tenendo conto che tutte le loro conclusioni devono essere ordinate a quell'unico rinnovamento che soltanto lo Spirito Santo opera. E Lui solo, infatti, che crea, rinnova e rende luminosa la vita religiosa, stimolandola «al raggiungimento della perfetta carità per mezzo dei consigli evangelici»<sup>322</sup>.

## **T i t o l o I**

### ***Uffici ed elezioni in genere***

*Art. 224 — § 1.* Nei singoli monasteri, si distinguono uffici in senso stretto, ossia di governo, ed uffici in senso lato, ossia incarichi.

§ 2. Gli uffici di governo sono: l'ufficio di Abbadessa, di Vicaria e delle Discrete.

§ 3. Tutti gli altri sono uffici in senso lato, ossia incarichi.

*Art. 223 — § 1.* Uffici e incarichi vengono conferiti o per elezione o postulazione, o per nomina.

§ 2. L'elezione o postulazione dell'Abbadessa e l'elezione della Vicaria e delle Discrete vengono fatte dal Capitolo conventuale del monastero per schede, a voti segreti, previa consultazione delle vocali da parte del Presidente del Capitolo della elezione.

§ 3. Tutti gli altri incarichi vengono conferiti a norma dell'art. 244.

*Art. 226 — § 1.* Se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelle che devono essere convocate, è piaciuto alla maggioranza assoluta di quelle che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra le due candidate che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchie, sopra le due più anziane di professione solenne nell'Ordine di santa Chiara, e, a parità di professione, sulle più anziane di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletta colei che è più anziana di professione e, a parità, la più anziana di età<sup>323</sup>.

§ 2. Se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelle che devono essere convocate, è piaciuto alla maggioranza assoluta di quelle che erano presenti; che se, dopo due scrutini i suffragi furono uguali, chi presiede può dirimere la parità con il suo voto.

In questo caso « presenti » significa: tutte quelle che hanno partecipato alla discussione in aula<sup>324</sup>.

---

<sup>321</sup> Cfr art 80,1.

<sup>322</sup> Cfr E.T. 1 e 6; P.C. 1a.

<sup>323</sup> Cfr can. 119,1.

<sup>324</sup> Cfr can. 119,2.

*Art. 227* — Poiché il Capitolo delle elezioni riveste somma importanza per la vita religiosa e spirituale di tutta la comunità, le Sorelle, con preghiere e celebrazioni liturgiche, implorino la luce e i doni dello Spirito Santo, come sarà determinato nei rispettivi Statuti.

*Art. 228* — § 1, Le elezioni si devono tenere ogni tre anni, e ogni volta che l'ufficio di Abbadessa risulterà vacante per morte, rinuncia accettata, rimozione e trasferimento. Non si rimandi la celebrazione del Capitolo di oltre tre mesi dallo scadere del triennio o dal momento in cui l'ufficio è vacante.

§ 2. Nelle elezioni da farsi in Capitolo, godono di voce attiva e passiva tutte le Sorelle di voti solenni o perpetui, purché — quanto alla voce passiva — siano dotate di quelle qualità che sono richieste dal diritto (cfr. Appendice). Per quanto concerne le Sorelle esterne, professe di voti perpetui, si osservino le Costituzioni<sup>325</sup>.

§ 3 Nessuna può dare il voto a se stessa. Inoltre si guardino tutte dal procurare direttamente o indirettamente dei voti. Per le condizioni di validità del voto, cfr. can. 172.

*Art. 229* — § 1 All'assemblea per eleggere l'Abbadessa presiede il Vescovo o un suo delegato, se il monastero è sottoposto alla sua vigilanza; altrimenti l'Ordinario regolare o un suo delegato. Presiede anche alle elezioni della Vicaria e delle Discrete, se gli Statuti particolari lo prevedono<sup>326</sup>.

§ 2. Vengono nominate dal Presidente due scrutatrici, una delle quali compia la funzione di segretaria.

§ 3. Tanto il Presidente quanto le scrutatrici debbono mantenere il segreto su quanto fatto in Capitolo, anche ad elezione conclusa.

*Art. 230* — § 1. Se qualcuna delle elettrici, presente in monastero, non potesse per malattia partecipare all'elezione, il suo voto scritto venga raccolto in un'urna da due vocali designate dal Presidente, e tale voto venga deposto insieme ai voti delle altre.

§ 2. Dopo la sessione si brucino le schede, alla presenza del Presidente e delle scrutatrici. Gli atti delle elezioni, invece, firmati dal Presidente e dalle scrutatrici, si conservino accuratamente nell'Archivio del monastero.

*Art. 231* — § 1. La rinuncia della Abbadessa, della Vicaria e della Discreta deve essere fatta per iscritto al Capitolo conventuale.

§ 2. Il Capitolo conventuale non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e proporzionata.

§ 3. Accettata la rinuncia della Abbadessa, la Vicaria la comunichi al Vescovo o al Superiore Regolare<sup>327</sup>.

## **Titolo II**

### ***Ufficio ed elezione dell'Abbadessa***

*Art. 232* — § 1. A norma del diritto l'Abbadessa è Superiora maggiore ed ha autorità ordinaria su tutte e singole le Sorelle<sup>328</sup>; esercita tale autorità ora da sola, ora col Discretorio, ora col Capitolo conventuale, a norma di queste Costituzioni e degli Statuti particolari.

---

<sup>325</sup> Cfr art. 131,2.

<sup>326</sup> Cfr can. 625,2.

<sup>327</sup> Cfr can. 189.

<sup>328</sup> Cfr can. 620.

§ 2. L'Abbadessa rappresenta il monastero presso le autorità tanto civili che religiose.

*Art. 233 — § 1.* All'ufficio di Abbadessa deve eleggersi una Sorella di voti solenni, che abbia già compiuto trent'anni d'età, abbia almeno cinque anni di voti solenni nell'Ordine di santa Chiara e sia dotata dei requisiti e delle qualità che sono precisati sia dal diritto comune, sia dalla Regola e dalle Costituzioni<sup>329</sup>.

§ 2. Inoltre, è necessario che l'Abbadessa sia dotata di spirito di fede e di contemplazione, di senso ecclesiale e di vera carità verso tutte le Sorelle, di debita preparazione culturale e di conoscenza del tempo presente e dei bisogni spirituali della società attuale, di prudenza e di maturità religiosa.

*Art. 234 — § 1.* L'Abbadessa viene eletta per un triennio, terminato il quale potrà essere eletta di nuovo per un secondo triennio; per un terzo e un quarto triennio consecutivi si potrà fare la postulazione, purché abbia riportato due terzi dei voti. La postulazione deve essere trasmessa entro otto giorni alla Santa Sede per la conferma<sup>330</sup>.

§ 2. Dopo un secondo scrutinio non risolutivo, viene esclusa la postulazione e si ricominciano gli scrutini a norma dell'articolo seguente, fino alla conclusione.

§ 3. Dopo il quarto triennio nessuna può essere nuovamente eletta all'ufficio di Abbadessa, se non sarà prima intercorso un intero triennio di assenza dall'ufficio<sup>331</sup>.

§ 4. Non si ammette la postulazione per un quinto triennio immediatamente consecutivo.

*Art. 235 —* Si ritenga eletta Abbadessa e sia proclamata tale dal Presidente colei che avrà riportato la maggioranza dei voti validi, a norma dell'art. 226,1.

*Art. 236 — § 1.* Compiuta l'elezione e dichiarata legittima dal Presidente, la neo-eletta assume subito il suo incarico a norma del diritto universale, della Regola e di queste Costituzioni.

§ 2. In caso di postulazione, si sospende l'elezione della Vicaria e delle Discrete fino alla risposta della Santa Sede. Mentre si aspetta la risposta rimane in carica, per le cose di ordinaria amministrazione, l'Abbadessa precedente.

### **T i t o l o   I I I**

#### ***La Vicaria***

*Art. 237 — § 1.* In ogni monastero si elegga, tra le Sorelle professe di voti solenni, la Vicaria, che sarà al tempo stesso la prima Discreta. La sua elezione sia fatta con scrutinio segreto separato e a norma dell'art. 226,1.

§ 2. La Vicaria, mostrando alle Sorelle esempio di obbedienza e di dedizione, attenda ad aiutare l'Abbadessa in ogni cosa che riguardi il bene spirituale e materiale di tutta la Comunità.

§ 3. La Vicaria presiede alla Comunità tutte le volte che l'Abbadessa è assente o impedita; non faccia però delle innovazioni, che sappia contrarie alla volontà dell'Abbadessa.

---

<sup>329</sup> Cfr can. 623.

<sup>330</sup> Cfr can. 182,1.

<sup>331</sup> Cfr can. 624,2

*Art. 238* — Vacante l'ufficio di Abbadessa, la Vicaria sottentra per ciò stesso nel governo ordinario del monastero fino al prossimo Capitolo, che deve essere celebrato entro tre mesi dal momento in cui l'ufficio di Abbadessa è vacante, per l'elezione tanto della nuova Abbadessa quanto di tutte le altre ufficiali.

## **T i t o l o I V**

### ***Le Discrete***

*Art. 239* — § 1. Oltre la Vicaria si debbono eleggere tre Discrete per i monasteri numericamente superiori a dieci Sorelle di professione perpetua, sia di voto solenni che semplici.

§ 2. Per i monasteri in cui il numero delle Sorelle che hanno emesso la professione definitiva non supera dieci, si elegga solo una Discreta oltre la Vicaria.

§ 3. Per i monasteri che hanno più di trenta Sorelle di professione perpetua, possono essere elette cinque Discrete, oltre la Vicaria, se ciò è determinato negli Statuti particolari.

*Art. 240* — § 1. Le Discrete debbono essere elette tra le Sorelle di professione perpetua, di voti sia solenni che semplici, osservato quanto prescritto all'art. 131,2, dotate di spirito di fede e di preghiera, di amore della pace e della carità fraterna, di prudenza e di criterio, di senso di responsabilità e di collaborazione, di preparazione umana e religiosa.

§ 2. Le Discrete vengono elette per tre anni; terminato il triennio, possono essere rielette per altri trienni immediatamente consecutivi, con la cautela però che ogni triennio si elegga almeno un nuovo membro del Discretorio.

§ 3. Ordinariamente non sia Discreta una sorella carnale dell'Abbadessa o di una Discreta.

*Art. 241* — Le Discrete siano elette ad una ad una in scrutini singoli, a norma dell'art. 226,1.

*Art. 242* — § 1. Quando sia l'Abbadessa che la Vicaria sono assenti o impediti, le Discrete sostituiscono l'Abbadessa allo stesso modo che la Vicaria secondo l'ordine di elezione.

§ 2. Venendo a mancare qualche Discreta al difuori del Capitolo delle elezioni, il Capitolo conventuale ne elegga un'altra fino a completare il triennio ed ella occupi l'ultimo posto tra le Discrete.

## **T i t o l o V**

### ***Il Discretorio***

*Art. 243* — § 1. Il Discretorio è costituito dall'Abbadessa, dalla Vicaria e dalle Discrete.

§ 2. Compito del Discretorio è di aiutare l'Abbadessa nel governo del monastero, col consiglio o col voto, a norma del diritto.

*Art. 244* — § 1. A tempo opportuno, sotto la presidenza della nuova Abbadessa, dopo scambievolmente consultazione e chiesto il parere delle Sorelle del monastero, su proposta delle candidate fatta dall'Abbadessa, vengono elette dal nuovo Discretorio a voti segreti, tra le Sorelle di professione solenne, la Maestra delle novizie e, se occorre, la sua compagna; la segretaria, l'economa, le portinaie, le rotare e le sacrestane.

§ 2. Tutti gli uffici di cui sopra vengono conferiti per un triennio e potranno essere affidati alle stesse Sorelle per altri trienni, tenendo presente però il principio dell'avvicendamento, per il bene delle Sorelle e del monastero. Durante il triennio, senza giusto motivo e senza il consenso del Discretorio, non siano rimosse le responsabili degli uffici.

§ 3. Niente impedisce che qualcuno dei suddetti uffici venga affidato alle Discrete e anche più di uno alla stessa Sorella, purché li possa disimpegnare convenientemente.

§ 4. Per gli altri uffici basta che l'Abbadessa chieda il parere del Discretorio e delle Sorelle.

*Art. 245* — § 1. L'Abbadessa deve domandare il consenso o il consiglio del Discretorio a norma della Regola, del diritto universale e di queste Costituzioni.

§ 2. Quando dal diritto, sia universale sia proprio, è stabilito che l'Abbadessa per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di alcune persone, come singole:

1. Se si esige il consenso, è invalido l'atto dell'Abbadessa che non richiede il consenso di quelle persone o che agisce contro il loro voto o contro il voto di una persona;
2. Se si esige il consiglio, è invalido l'atto dell'Abbadessa che non interpella le persone medesime; l'Abbadessa, sebbene non sia tenuta da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde<sup>332</sup>.

§ 3. Tutte quelle, il cui consenso o consiglio è richiesto, sono tenute all'obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dalla Abbadessa<sup>333</sup>.

*Art. 246* — § 1. Almeno quattro volte all'anno e ogni volta che sembrerà necessario o opportuno, l'Abbadessa raduni il Discretorio, per trattare della vita spirituale e dell'attività delle Sorelle, delle questioni importanti del monastero, del rendiconto dell'amministrazione, dell'accettazione dei lavori, delle spese straordinarie.

§ 2. Nelle questioni di pertinenza del Discretorio, che sembrano di maggiore importanza, l'Abbadessa chieda volentieri il parere di tutte le Sorelle.

*Art. 247* — Gli atti di ciascuna riunione siano annotati dalla Segretaria del Discretorio in un libro apposito e siano ogni volta firmati da tutte le Discrete.

*Art. 248* — È compito del Discretorio:

- a) *istituire* le responsabili degli uffici, su proposta delle candidate da parte dell'Abbadessa (cfr. artt. 244,1 e 108,2).
- b) *determinare* la somma che l'Abbadessa può spendere annualmente o di mese in mese in spese straordinarie o elargizioni (cfr. art. 156), designare la Sorella che redige la Cronaca e si prende cura dell'Archivio del monastero (cfr. art. 108,2).
- c) dare il *consenso*
  1. per l'ammissione delle candidate al postulato (cfr. art. 184);
  2. per prorogare il postulato (cfr. art. 188,2);
  3. per dimettere una novizia (cfr. art. 195,2);
  4. per prorogare il periodo dei voti temporanei (cfr. art. 199);

---

<sup>332</sup> Cfr. can. 127,2.

<sup>333</sup> Cfr. can. 127,3.

5. per determinare la forma della prova, in caso di passaggio di una Sorella esterna alla vita claustrale e viceversa (cfr. art. 143,2);
6. per l'indulto di lasciare l'Ordine, durante la professione temporanea (cfr. art. 205,2);
7. per la riammissione di una Sorella legittimamente uscita dall'Ordine (cfr. art. 207);
8. per ottenere il permesso di uscire dalla clausura (cfr. art. 53, le);
9. per passare da un monastero a un altro Istituto (cfr. art. 208);
10. per l'ingresso delle Sorelle esterne in clausura, così che si riuniscano con le Sorelle claustrali per partecipare ad esercizi di pietà o ad istruzioni, o per motivi di lavoro o di ricreazione (cfr. art. 132,2);
11. per debiti o alienazioni, il cui valore non superi la metà della somma per la quale il diritto universale prescrive di chiedere il permesso della Santa Sede (cfr. art. 159,3);
12. per la eventuale designazione della Maestra delle neo-professe (cfr. art. 198,1);
13. per rimuovere le responsabili degli uffici durante il triennio (cfr. art. 244,2);
14. per la dimissione in caso urgente (cfr. art. 214);

d) dare il *consiglio*:

1. per dispensare l'intera comunità dalle leggi disciplinari dell'Ordine, se si tratta di dispensare caso per caso (cfr. art. 20,3);
2. per determinare il postulato di una Sorella esterna, se debba essere fatto fuori o dentro clausura (cfr. art. 134);
3. perché una monaca, per giusta causa, sia esonerata dal portare l'abito religioso (cfr. art. 119,1);
4. per il sussidio ai genitori delle Sorelle che si trovassero nel bisogno (cfr. art. 126,2);
5. per escludere dalla successiva professione una professa di voti temporanei, allo scadere della professione temporanea (cfr. art. 205,3);
6. per l'assegnazione di uffici secondari (cfr. art. 244,4);
7. per prorogare il noviziato (cfr. art. 195,3);
8. per non ammettere alla rinnovazione dei voti temporanei o escludere dalla professione solenne o perpetua una Sorella che non fosse giudicata idonea a vivere la vita dell'Ordine (cfr. art. 205,3; can. 689,1);

e) dare il *voto*

per l'indulto di lasciare l'Ordine ad una Sorella professa di voti perpetui o solenni (cfr. art. 212,1).

## T i t o l o V I

### *Il Capitolo conventuale*

*Art. 249* — § 1. Per promuovere il bene dell'intera Comunità, il monastero ha il Capitolo conventuale. Esso è costituito da tutte le Sorelle professe di voti solenni o perpetui.

Il suo voto è deliberativo o consultivo a norma di queste Costituzioni.

§ 2. In alcuni casi il Capitolo conventuale può permettere che vi partecipino anche altre Sorelle della comunità, ma soltanto con voto consultivo.

§ 3. Il Capitolo venga convocato dall'Abbadessa almeno quattro volte all'anno e ogni volta che si debbono trattare questioni di sua pertinenza. Prima che il Capitolo venga adunato, se non si tratta di cosa piuttosto urgente, vengano notificate alle Capitolari, in tempo sufficiente, tutte e singolarmente le questioni che si dovranno trattare, affinché possano ponderarle accuratamente.

§ 4. Al Capitolo conventuale presiede l'Abbadessa o, se fosse impedita, la Vicaria.

§ 5. Quando si richiede il voto deliberativo, si segue la prassi di cui all'art. 226,2.

*Art. 250* — È compito del Capitolo conventuale:

a) *eleggere*

l'Abbadessa (cfr. artt. 228,1 e 234) la Vicaria (cfr. art. 237,1) le Discrete (cfr. art. 239)

b) *determinare*

1. il luogo e il tempo per l'orazione mentale (cfr. art. 74,2);
2. le modalità degli Esercizi spirituali e del ritiro (cfr. art. 79,2);
3. le modalità e i giorni di digiuno in alcune situazioni particolari (cfr. art. 85,1);
4. il modo e i giorni di particolare penitenza (cfr. art. 86,3);
5. l'orario giornaliero (cfr. art. 96,2);
6. l'uso di altri indumenti (cfr. art. 118,2);
7. i suffragi alla morte del padre e della madre (cfr. art. 126,3);
8. il tempo in cui ci si debba astenere dal parlatorio, dal telefono e dalla corrispondenza epistolare (cfr. art. 127,2);
9. quando l'economa deve rendere conto dell'amministrazione al Discretorio (cfr. art. 155,2);
10. il carattere dei rapporti tra le novizie e la comunità (cfr. art. 194);
11. l'ammissione di altre Sorelle al Capitolo conventuale (cfr. art. 249,2);
12. le questioni di maggiore importanza nelle quali si debba chiedere il parere di tutta la comunità (cfr. art. 251,3/2);

c) *discutere* gli affari di maggiore importanza (cfr. art. 155,3);

d) dare il *consenso*:

1. per l'approvazione degli Statuti particolari, (cfr. art. 17);
2. per dispensare l'intera comunità dalle leggi disciplinari delle Costituzioni, se si tratta di un periodo prolungato (cfr. art. 20,3);
3. per adattare la disciplina circa la custodia delle porte e l'uso delle chiavi (cfr. art. 51,2);
4. per l'esperienza di giovani in clausura (cfr. art. 54,3);
5. per dispensare la comunità dalla celebrazione notturna dell'Ufficio delle letture (cfr. art. 67,2);
6. per la rinuncia ai beni da parte delle Sorelle esterne (cfr. art. 137);
7. per contrarre debiti e alienare beni, il cui valore superi la metà della somma per la quale si deve chiedere il permesso della Santa Sede (cfr. art. 159,2);
8. per permettere donazioni di maggiore importanza (cfr. art. 158,4);
9. per l'ammissione al noviziato (cfr. art. 190,1);
10. per l'ammissione alla prima professione (cfr. art. 196,1);
11. per l'ammissione alla professione definitiva (cfr. art. 200);
12. per passare a un altro monastero dell'Ordine (cfr. art. 210);
13. per fare una nuova fondazione (cfr. art. 258);

e) dare il *consiglio*:

1. per cantare ogni giorno qualche parte della Liturgia delle Ore (cfr. art. 67,3);
2. per stabilire il tempo e il luogo della ricreazione comune (cfr. art. 100,2);
3. per accettare lavori di maggiore importanza (cfr. art. 111,1);
4. circa l'opportunità di ritenere o no quei beni che non si considerano più utili (cfr. art. 154,1);
5. per ammettere le candidate al postulato (cfr. art. 184).

## **T i t o l o V I I**

### ***La Riunione di famiglia***

*Art. 251 — § 1.* Oltre il Capitolo conventuale, per favorire lo spirito di fraternità e promuovere il proprio rinnovamento, la comunità intera venga riunita insieme ordinariamente almeno una volta al mese (cfr. art. 21,3), e 11, sotto la direzione dell'Abbadessa, si instauri il dialogo, in cui tutte le Sorelle, con umiltà e sincerità, in spirito di scambievolmente carità, esprimano il loro parere.

Per animare la Riunione di famiglia, l'Abbadessa può nominare una moderatrice.



§ 2. E compito della Riunione di famiglia:

1. formare alla vita contemplativa e promuovere il dialogo sulla Sacra Scrittura e sulla stessa vita contemplativa;
2. promuovere la fedele osservanza della Regola e delle Costituzioni;
3. accrescere la carità fraterna e l'unità tra le Sorelle;
4. stimolare lo spirito comunitario, apostolico ed ecclesiale;
5. promuovere la collaborazione e la corresponsabilità delle Sorelle.

§ 3. Spetta ancora alla Riunione di famiglia:

1. esprimere il proprio parere circa la nomina o la conferma del confessore (cfr. art. 69,4);
2. in casi particolari esprimere il proprio parere in questioni di maggiore importanza, stabilite dal Capitolo conventuale.

§ 4. Gli Statuti particolari definiscano in modo più preciso la frequenza di tali Riunioni di famiglia e le modalità del loro svolgimento. Il voto delle Riunioni di famiglia è sempre consultivo.

## **T i t o l o VIII**

### ***Federazioni e Confederazioni***

*Art.252* — § 1. Secondo l'opportunità, i monasteri volentieri rispondano alle esortazioni della Chiesa formando tra loro Federazioni e Confederazioni, con l'approvazione della Santa Sede<sup>334</sup>.

§ 2. Lo scopo fondamentale delle Federazioni è di prestarsi fraterno vicendevole aiuto: in modo da conservare e favorire più sicuramente la crescita dello spirito genuino dell'Ordine con l'unità di indirizzo e la generosa collaborazione; stimolarne il continuo rinnovamento, risolvere più adeguatamente le varie difficoltà dei singoli monasteri e perfino delle singole Sorelle, e curare meglio la formazione e l'istruzione delle novizie e delle neo-professe.

§ 3. Federazioni e Confederazioni si reggono secondo Statuti particolari legittimamente approvati dalla Santa Sede e non ledono l'autonomia dei monasteri.

## **T i t o l o IX**

### ***La vigilanza dell'Ordinario e la Visita canonica***

*Art. 253* — §1.1 nostri monasteri o sono affidati alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano o sono sottoposti ai Superiori del Primo Ordine. Entrambi esercitano la loro autorità a norma del diritto universale e di queste Costituzioni<sup>335</sup>.

§ 2. In un monastero sottoposto all'autorità del Primo Ordine, il Vescovo diocesano interviene soltanto nei casi espressi dal diritto universale.

§ 3. I monasteri che sono affidati alla vigilanza del Vescovo diocesano possono fare richiesta alla Santa Sede di essere consociati all'Ordine dei Frati Minori, previo consenso dello stesso Vescovo diocesano e l'accettazione del Ministro Generale OFM.

---

<sup>334</sup> Cfr Sp Ch 7; P.C. 22; can. 582.

<sup>335</sup> Cfr cann. 614-615.

*Art. 254 — § 1.* La Visita canonica convenientemente fatta è un ottimo mezzo per promuovere un più intenso rinnovamento di spirito e di vita tra le Sorelle, secondo il pensiero della Chiesa.

§ 2. Spetta agli Ordinari! conservare e custodire l'autonomia e il patrimonio del nostro Ordine, di cui al can. 578 »<sup>336</sup>.

§ 3. In occasione della Visita canonica il Vescovo o l'Ordinario regolare incontra tutte le Sorelle e le interroga sullo stato della disciplina religiosa secondo il diritto proprio dell'Ordine e del monastero. Inoltre, deve rendersi conto dell'osservanza della clausura, dell'amministrazione dei beni come pure della celebrazione della sacra Liturgia<sup>337</sup>.

*Art. 255 — § 1.* La Visita canonica precede ordinariamente il Capitolo delle elezioni, se gli Statuti particolari non stabiliscono diversamente. Perciò l'Abbadessa deve avvertire a tempo il proprio Ordinario, perché provveda opportunamente per la Visita.

§ 2. Di diritto la Visita spetta al proprio Ordinario, che tuttavia può affidare ad altri tale incarico.

*Art. 256 —* Spetta al Superiore regolare:

- presiedere il Capitolo delle elezioni (art. 229,1);
- effettuare la Visita canonica (art. 255);
- vigilare sulla disciplina della clausura (art. 53);
- effettuare la Visita per quanto riguarda la disciplina religiosa (art. 254)<sup>338</sup>;
- esaminare l'amministrazione economica (art.155,4);
- dare la licenza per determinati debiti o alienazioni (art. 159,2);
- confermare l'indulto di uscita dall'Ordine durante il tempo della professione temporanea (art. 205,2);
- dimettere una Sorella dopo la professione (cann. 699,2 e 700)<sup>339</sup>.

## **Titolo X**

### ***Fondazione, erezione e soppressione dei monasteri***

*Art. 257 —* Nessun monastero venga eretto, se la sua erezione non risponde alle esigenze spirituali della Chiesa locale e non vi sia speranza fondata di vocazioni per il futuro. E inoltre necessario che si possa provvedere ad una adeguata abitazione e sostentamento delle Sorelle, col lavoro della comunità o con altri mezzi ed aiuti, affinché il monastero non abbia a subire danno.

*Art. 258 —* Per prelevare delle Sorelle da qualche monastero già costituito, allo scopo di fare una nuova fondazione<sup>340</sup>, si richiedono:

1. il consenso del Capitolo del monastero che fa la fondazione;
2. il consenso sia dell'Ordinario del monastero che fonda, come dell'Ordinario del luogo dove deve sorgere la fondazione;
3. il parere della Presidente della Federazione e del suo Consiglio, come pure dell'Assistente religioso, se a fondare è un monastero federato;
4. il consenso delle Sorelle interessate;

---

<sup>336</sup> Cfr can. 586.

<sup>337</sup> Cfr cann. 628,2.3; 637; 838,1.4.

<sup>338</sup> Cfr can. 628,2.

<sup>339</sup> Cfr art. 213.

<sup>340</sup> Cfr art. 163,2.

5. un indulto speciale della Santa Sede.

*Art. 259* — Perché una nuova fondazione venga canonicamente eretta in monastero, si richiedono:

1. il consenso del Vescovo diocesano, dato per scritto;
2. il beneplacito della Sede Apostolica;
3. almeno otto Sorelle, delle quali cinque professe di voti solenni;
4. tutto ciò che è prescritto dal diritto a norma dei Sacri Canoni e delle Costituzioni Apostoliche, particolarmente a riguardo della clausura, del sostentamento delle monache e della loro assistenza spirituale.

*Art. 260* — § 1. I monasteri le cui precarie condizioni non possano essere risollevate né con l'aiuto fraterno della Federazione, né in alcun altro più efficace modo, siano uniti ad altri monasteri fiorenti per vitalità, affinché non avvenga che, per tale situazione anime consacrate a Dio abbiano a subire danno.<sup>341</sup>

§ 2. Un monastero eretto canonicamente non può essere soppresso senza il beneplacito della Santa Sede<sup>342</sup>.

*Art. 261* — § 1. I beni di un monastero soppresso, rispettate le volontà dei fondatori o donatori e i diritti legittimamente acquisiti, siano divisi, rispettando i principi della giustizia e dell'equità, tra i monasteri che accolgono le Sorelle.

§ 2. Secondo il principio della comunione dei beni, propugnato dal Concilio Vaticano II<sup>343</sup>, le Abbadesse dei monasteri di cui al § 1 e la Presidente della Federazione con il suo Consiglio, col consenso di tutti, si prendano cura di devolvere parte dei beni della Federazione in aiuto ai monasteri bisognosi, nonché per le necessità della Federazione stessa, specialmente per sostenere quanto riguarda la formazione delle Sorelle.

§ 3. Per custodire i documenti d'archivio e almeno parte dei libri della biblioteca del monastero soppresso, che costituiscono un tesoro prezioso del patrimonio e della tradizione dell'Ordine, le Abbadesse di cui al § 1, insieme con la Presidente e il Consiglio della Federazione stabiliscano di collocarli in un monastero adatto.

§ 4. Se non esiste Federazione, tutti i beni spettano ai monasteri che accolgono le Sorelle, anche i documenti di archivio e i libri della biblioteca; in casi particolari la cosa venga sottoposta al giudizio della Santa Sede.

---

<sup>341</sup> Cfr P.C. 21.

<sup>342</sup> Cfr can. 616

<sup>343</sup> P.C. 13; P.O. 17; cfr can. 640; cfr artt. 149, 154 e 157.

## CONCLUSIONE ED ESORTAZIONE

*Art. 262* — Per conseguire la perfezione della propria chiamata non basta solo incominciare bene; è necessario anche progredire sempre e continuamente, ogni giorno di più, nella grazia di Dio, e servire fedelmente il Signore fino alla morte.

Teniamo dunque sempre ben presenti le parole della Madre santa Chiara alla beata Agnese di Praga: «Tieni ben fermi i risultati raggiunti; ciò che fai, fallo bene! Non smettere, anzi, con corsa veloce, passo leggero, piede sicuro che neppure alla polvere permette di ritardarne l'andare, avanza con entusiasmo, confidente e lieta, nella via della beatitudine che ti sei assicurata. E non credere e non consentire ad alcuno che tentasse di sviarti dal tuo proposito, di metterti degli ostacoli sulla tua via, per impedirti di tenere fede ai tuoi voti all'Altissimo con quella perfezione alla quale ti ha chiamata lo Spirito del Signore»<sup>344</sup>.

*Art. 263* — Giustamente il serafico Padre ha legato la sua benedizione all'osservanza della Regola e delle altre nostre leggi, e noi dobbiamo sforzarci di meritarla:

«E chiunque osserverà queste cose, sia colmato in ciclo della benedizione dell'Altissimo Padre e in terra sia colmato della benedizione del Figlio suo diletto con il santissimo Spirito Paraclito, e di tutte le virtù dei cieli e di tutti i Santi. E io, frate Francesco piccolino, vostro servo, per quanto posso, vi confermo dentro e fuori questa santissima benedizione»<sup>345</sup>.

E insieme con la Madre santa Chiara raccomandiamoci scambievolmente al Signore, affinché Egli «che ci ha dato di ben incominciare, ci dia pure di crescere nel bene e di perseverare sino alla fine. Amen!»<sup>346</sup>

---

<sup>344</sup> Lett 2 B Agn 11-14: FF 2875-2876.

<sup>345</sup> Test S Fr 48-49: FF 131.

<sup>346</sup> Test S Ch 78: FF 2852.

## APPENDICE GIURIDICA PER L'AMMISSIONE AL NOVIZIATO

A) È ammessa *invalidamente* al noviziato:

1. colei che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età (cfr. CC. GG. art. 190,3);
2. colei che è sposata, durante il matrimonio (cfr. can. 643,1);
3. colei che è attualmente legata con vincolo sacro a qualche istituto di vita consacrata o è stata incorporata in una società di vita apostolica, salvo il disposto del can. 684 (cfr. can. 643,1);
4. colei che entra in monastero indotta da violenza, da grave timore o da inganno, o colei che è accettata da un'Abbadessa costretta allo stesso modo (cfr. can. 643,1);
5. colei che ha nascosto di essere stata incorporata in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica (cfr. can. 643,1);
6. colei che ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma (cfr. can. 1041 n. 2) e negli ultimi due anni non abbia dato segni di vera conversione.

Da questi impedimenti può dispensare soltanto la Santa Sede.

B) È ammessa *illecitamente* al noviziato:

1. colei che è gravata da debiti che non può soddisfare;
2. colei che è obbligata a rendere conto o è implicata in altri affari secolari, dai quali il monastero possa temere liti e molestie;
3. la figlia che deve mantenere i suoi genitori, ossia il padre e la madre, che si trovino in grave necessità; o la madre la cui opera sia necessaria per alimentare ed educare i propri figli.

Da questi impedimenti con la massima cautela può dispensare l'Ordinario.

## II. L'ELEZIONE

*Canone 171 — § 1.* Sono inabili a dare il voto:

1. chi è incapace di atto umano;
2. colei che manca di voce attiva;
3. chi è legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o dichiarata;
4. colei che si è staccata notoriamente dalla comunione della Chiesa.

*Canone 171 — § 2.* Se una delle predette venisse ammessa, il suo voto è nullo, ma l'elezione vale, a meno che non consti che, tolto quel voto, l'eletta non ha riportato il numero dei voti richiesto.

*Canone 172 — § 1.* Perché il voto sia valido, deve essere:

1. libero; e perciò è invalido il voto di colei, che per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotta ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;
2. segreto, certo, assoluto, determinato.

*Canone 172 — § 2.* Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengono non aggiunte.

## III. LA DIMISSIONE

*Canone 694 — § 1.* Si deve ritenere dimessa dall'Ordine, per il fatto stesso, la Sorella che:

1. abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;
2. abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente.

*Canone 694* — § 2. In tali casi l'Abbadessa col suo Discretorio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.

*Canone 695* — § 1. Una Sorella deve essere dimessa per i delitti di cui ai cann. 1397 e 1398, cioè colei che commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente, o che procura l'aborto ottenendo l'effetto.

*Canone 695* — § 2. In tali casi l'Abbadessa, raccolte le prove relative ai fatti e alla imputabilità, renda note alla Sorella da dimettere e l'accusa e le prove, dandole facoltà di difendersi. Tutti gli atti, sottoscritti dall'Abbadessa e dal notaio, insieme con le risposte della Sorella, verbalizzate e dalla Sorella stessa controfirmate, siano trasmesse all'Ordinario.

*Canone 696* — § 1. Una Sorella può essere dimessa anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole della Sorella; l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l'adesione pubblica a ideologie inficciate di materialismo o di ateismo; l'assenza illegittima, di cui al can. 665,2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate dal diritto proprio dell'Ordine.

*Canone 696* — § 2. Per la dimissione di una Sorella di voti temporanei sono sufficienti anche cause di minore gravità, stabilite dal diritto proprio.

*Canone 697* — Nei casi di cui al can. 696, se l'Abbadessa, udito il Discretorio, giudica che si debba avviare il processo di dimissione:

1. raccolga o integri le prove;
2. ammonisca la Sorella, per iscritto o davanti a due testimoni con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento, notificandole chiaramente la causa della dimissione e accordandole piena facoltà di rispondere in propria difesa; qualora poi l'ammonizione risulti inutile, proceda a una seconda ammonizione, dopo un intervallo di almeno quindici giorni;
3. se anche questa seconda ammonizione risultasse inutile, e se l'Abbadessa col Discretorio giudicasse sufficientemente provata l'incorreggibilità, e insufficienti le difese della Sorella, trascorsi senza risultato altri quindici giorni dall'ultima ammonizione, trasmetta all'Ordinario tutti gli atti, sottoscritti dalla stessa Abbadessa e dal notaio, unitamente alle risposte date dalla Sorella e da lei firmate.

*Canone 698* — In tutti i casi di cui ai cann. 695 e 696 rimane sempre fermo il diritto della Sorella di comunicare con l'Ordinario e di esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa.

*Canone 699* — § 2. La decisione circa la dimissione compete al Vescovo diocesano o al Superiore regolare, al quale l'Abbadessa deve sottoporre gli atti revisionati dal suo Discretorio.

*Canone 700* — Il decreto di dimissione non ha vigore se non fu confermato dalla Santa Sede, alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e tutti gli atti. Il decreto, tuttavia, per avere valore, deve indicare il diritto, di cui gode la Sorella dimessa, di ricorrere all'autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.

#### **IV. LIBRI COMUNITARI**

Il Discretorio deve avere cura che siano redatti con continuità i seguenti libri:

- il libro delle ammissioni e professioni;
- il libro dei verbali del Capitolo delle elezioni;

- il libro dei verbali del Discretorio;
- il libro dei verbali del Capitolo conventuale;
- il libro dell'amministrazione;
- il libro della cronaca;
- il necrologio;
- il libro delle uscite e degli ingressi in clausura (V.S. VII, 14).